SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1964

(34ª seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI e del Vice Presidente FORTUNATI

| INDICE | STEFANELLI |
|---|--|
| DISEGNI DI LEGGE | « Nuove provvidenze in materia di pen- |
| « Esenzione dall'imposta di ricchezza mo- bile delle borse di studio » (264) (Seguito della discussione e approvazione): | sioni di guerra » (816-Urgenza) (Seguito della discussione în sede redigente e trasmissione all'Assemblea): |
| PRESIDENTE (Martinelli) | PRESIDENTE (Martinelli) |
| Тависсні | BERNARDINETTI |
| « Modalità per la sistemazione dei rap- porti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminen- te interesse nazionale » (768) (Discussione e approvazione): | tesoro |
| PRESIDENTE (Martinelli) . 706, 709, 710, 714, 717 718, 719, 720, 723, 724, 725, 726 ARTOM 710, 715, 717, 718, 719, 724, 725, 726 | MARTINELLI |
| BELOTTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro 713, 717, 721, 723, 724 BONACINA 709, 710, 714, 715, 717, 718, 720, 723, 724 | SALERNI |
| FORTUNATI | La seduta è aperta alle ore 10,15. |
| PARRI | Sono presenti i senatori: Artom, Bonacina, Braccesi, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Maier, Martinel- |

5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

34a SEDUTA (11 novembre 1964)

li, Parri, Pecoraro, Pesenti, Pirastu, Roda, Roselli, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertoli, Bertone, Cenini, Magliano Terenzio e Stirati, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Palermo, Angelilli, Bernardinetti, Schietroma e Banfi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Barbaro

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Belotti e Cappugi.

MAIER, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale » (768)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

LO GIUDICE, relatore. Avevo preparato una relazione piuttosto stringata, riservandomi di trattare l'argomento molto più ampiamente di fronte all'Assemblea, ma, dato che la Presidenza del Senato ha autorizzato il passaggio di questo disegno di legge in sede deliberante, credo opportuno svolgere la mia relazione in modo più ampio.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge ha un obiettivo, quello cioè di consentire allo Stato di pagare i suoi debiti nei confronti delle quattro Società di navigazione che esercitano servizi di preminente interesse nazionale, debiti che sono maturati da circa 10-12 anni. È bene quindi sottolineare che non si tratta di introdurre un nuovo onere, ma di consentire allo Stato di far fronte a tali debiti, i quali hanno provocato le conseguenze che adesso vedremo.

Questo, in sintesi, è l'obiettivo del disegno di legge. Consentitemi di porre qui tre quesiti: 1) qual'è l'origine di questo debito; 2) come viene di fatto stabilito; 3) qual'è lo strumento tecnico-finanziario che il disegno di legge appronta per soddisfare questa esigenza.

Illustrerò brevemente i tre punti, a cominciare dal primo, cioè a dire: da che cosa nasce questo debito? qual è il titolo giuridico che ne legittima il pagamento?

Gli onorevoli colleghi ricorderanno certamente che, quando fu approvata la legge del 1962 per il riordinamento di tutta la materia, nell'articolo 14 si inserì una norma nella quale si stabiliva che sarebbe stato accertato, per essere liquidato, il debito riguardante il passato. Questo, come sapete, era regolato dalla legge 7 dicembre 1936, n. 2081, che introdusse una nuova disciplina, la quale traeva origine dai servizi svolti dalle Società di navigazione di preminente interesse nazionale, e che furono poi meglio organizzati per settori da quattro nuove società, e cioè la « Italia », il « Lloyd Triestino », l'« Adriatica » e la « Tirrenia ». Il successivo provvedimento stabiliva che il capitale delle 4 società da costituire sarebbe stato sottoscritto dall'IRI e, successivamente, nell'ambito dell'IRI, da una società finanziaria, la Finmare, istituita con il compito di assistere queste Società di navigazione nello svolgimento delle loro funzioni. Si provvide poi a fornire una dotazione per l'esercizio di questi servizi; si decise di dare una sovvenzione fissa che venne determinata in questa misura: per la Società « Italia » lire 179 milioni (ridotti a 163 milioni dal 1941); per la « Tirrenia » lire 86 milioni (ridotti a 83 milioni dal 1941); per il «Lloyd Triestino» lire 109 milioni (ridotti a 95 milioni dal 1939); per l'« Adriatica » lire 48 milioni 45.000.

Poichè, però, quando nel 1936 venne emanata questa legge, si prevedeva che in un primo tempo l'esercizio delle linee potesse da re degli utili, mentre in un secondo tempo avrebbe potuto essere passivo, fu inserita una norma la quale prevedeva, in aggiunta

34^a Seduta (11 novembre 1964)

alla sovvenzione fissa, un'integrazione ai bilanci delle singole società, quando l'utile fosse stato inferiore al 4 per cento, oppure una diminuzione della sovvenzione qualora il reddito netto del capitale sociale avesse superato l'8 per cento. Praticamente, si veniva a stabilire un doppio intervento dello Stato: uno in misura fissa, rappresentato dalla sovvenzione; l'altro, eventuale e variabile, rappresentato dalla integrazione del bilancio.

Vorrei fare a questo proposito un piccolo rilievo: quando si emanarono queste norme, nel 1936, non si tenne conto che, nell'ipotesi in cui si fosse fatto ricorso all'integrazione di bilancio, si sarebbe dovuto istituire un controllo effettivo sulla gestione, mentre il sistema legislativo prevedeva una sorveglianza di carattere generale e una sorveglianza di carattere amministrativo altrettanto generale, per cui, una volta che le società avessero presentato i bilanci e una volta che questi fossero stati formalmente in regola, lo Stato non avrebbe dovuto far altro che provvedere all'integrazione.

Ciò posto, vediamo come si sono svolti i fatti in questi anni. Potrei essere esentato dal parlare del passato remoto, cioè a dire dei periodi 1937-40, 1941-44 e 1945-48 perchè, per questi tre quadrienni, la situazione finanziaria è stata definita. Vorrei soltanto accennare che, in qualche periodo, per esempio nel secondo quadriennio, l'integrazione fu data soltanto a una società, all'« Italia », mentre le altre non ricevettero niente; per converso, nel terzo quadriennio, la società « Italia » non ebbe bisogno di integrazione, mentre ne ebbero bisogno le altre società.

Ho voluto fare questo richiamo al passato per sottolineare che, invece, negli esercizi successivi, vale a dire dal 1949 in poi, fino al 30 giugno 1962, queste società hanno avuto bisogno sia della sovvenzione fissa sia dell'integrazione, e anche in misura considerevole, come adesso vedremo.

Va però precisato che questi rapporti fra le quattro Società di navigazione e lo Stato, ol trechè dalla legge citata, derivano anche dalle convenzioni che sono state stipulate e dai relativi capitolati, i quali prevedevano una durata di venti anni, prorogata quindi fino al 30 giugno 1962, cioe fino a quando non è intervenuta la nuova legge.

In questo periodo le conseguenze della guerra, che ha praticamente distrutto tutta la flotta delle quattro Societa (per il 92 per cento) e che ha loro imposto l'onere della ricostruzione (ciò che avrebbe dovuto consentir loro di disporre annualmente, oltre che della sovvenzione, anche dell'integrazione) hanno posto le Società in condizioni di non poter far fronte ai propri impegni, se non contraendo debiti. Questi sono stati contratti con la Finmare o con l'IRI, oppure con istituti di credito, che hanno finanziato la ricostruzione del naviglio distrutto dagli eventi bellici.

I debiti hanno determinato un disavanzo nei bilanci, il quale è dovuto alle stesse ragioni viste quando avete esaminato quella che è poi divenuta la legge 2 giugno 1962, n. 600. Occorre qui fare un'osservazione, che rivolgo anche a me stesso, perchè viene spontanea, e che mi è stata fatta da qualche contraddittore: perchè altre società private che esercitano linee di navigazione, per esempio con il Nord America, non hanno questi passivi?

Onorevoli colleghi, il problema qui diventa di fondo; non è più un problema contabile come quello che noi ci accingiamo ad aftrontare, ma sostanziale e che è stato già lar gamente dibattuto nel 1961-62. Non è in questa sede che possiamo affrontarlo anche perchè il problema di merito, sotto l'imperio della nuova disciplina, cioè della legge del 1962, viene posto in termini diversi, come più oltre vedremo. A noi preme stabilire se effettivamente il debito che verrà saldato con questo disegno di legge, sia stato liquidato seguendo i criteri che le leggi allora vigenti suggerivano.

E, per passare al secondo punto, cioè a dire al modo seguito nella determinazione del debito, debbo dire che l'articolo 14 della legge del 1962, di quella legge, cioè, che ha stabilito una nuova disciplina (su cui in seguito vorrei dire qualche parola) non prevede più alcuna integrazione, ma soltanto delle sovvenzioni da stabilirsi ogni biennio. Queste sovvenzioni fisse possono essere sottoposte a revisione in base ad alcuni elementi facil-

34^a Seduta (11 novembre 1964)

mente determinabili, e cioè al costo del personale, al costo dei lubrificanti e a quello delle riparazioni. Infatti, ammaestrati dall'esperienza passata, i legislatori hanno voluto agganciarsi a dei parametri facilmente controllabili, in modo che a una revisione si possa arrivare attraverso dati facilmente controllabili e incontrovertibili, come quelli cui ho accennato.

Per quanto riguarda il passato, la legge del 1962, all'articolo 14, stabiliva testualmente che tutte le partite attive e passive connesse con l'esercizio dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale svolti in conformità alle leggi del 1936 e del 1937 e successive modificazioni, saranno accertate e definite dal Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro e delle partecipazioni statali.

Praticamente dunque l'articolo 14 demandava l'accertamento di queste partite a una indagine successiva. E l'indagine è stata condotta da una Commissione nominata dal Ministro della marina mercantile, e composta dai rappresentanti dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro, e delle partecipazioni statali. La Commissione ha potuto svolgere, attraverso mesi di indagini condotte presso le quattro società, un elaborazione piuttosto complessa dei dati presentati dalle società medesime.

Ieri il senatore Trabucchi chiedeva di prendere visione dei bilanci delle Società. Debbo confessare candidamente che non ho potuto prendere visione di tutti i bilanci delle singole Società; ne ho visto solo qualcuno. Ma, non è difficile accorgersi che i bilanci quadrano sempre perfettamente. In realtà il problema non sta tanto nella visione dei bilanci per questi anni (che superano i dieci), quanto e soprattutto nel vedere i conti che per questi anni la Commissione ha dovuto elaborare. E questo è un documento che ha impegnato la pazienza del relatore; per questo vorrei risparmiarvi i dettagli, ma non posso esimermi da alcune considerazioni.

Anzitutto la Commissione ha lavorato per diversi mesi, recandosi sul posto ed esaminando le contabilità nelle sue singole voci facendo delle indagini cosiddette « per campione », perchè analizzare la contabilità di ben dieci anni avrebbe richiesto un tempo eccessivo. Però la Commissione unanime, e mi preme sottolinearlo — ha riconosciuto che la contabilità era tenuta regolarmente, ed ha accettato quasi tutte le voci, mentre per alcune ha imposto dei correttivi. Faccio qualche esempio: per quanto riguarda i lubrificanti, le società avevano dichiarato di averne immesso un certo quantitativo nel circuito delle navi, cioè parte in deposito, parte sulle navi e parte nel circuito di movimento. Ebbene la Commissione, di fronte alla valutazione del costo pari al cento per cento presentata dalla società, ha stabilito un valore pari al 75 per cento, perchè le norme tecniche prevedono una diminuzione di valore del 25 per cento, quando i lubrificanti sono messi in circuito. Ho voluto portare questo esempio per dare la misura del tipo di indagine che ha fatto la Commissione.

Un altro tipo di indagine, sempre a mo' d'esempio, riguarda la valutazione di alcuni cespiti, come ad esempio le navi: erano stati stabiliti degli ammortamenti più rapidi di quelli che la legge fiscale consente. La Commissione non ha approvato questo modo di procedere: dato che la legge prescrive che gli ammortamenti avvengano in un determinato numero di anni, questa norma doveva venire osservata. Ed ha fissato la cifra equa, che è stata poi accettata dalla società.

Gli esempi potrebbero continuare; però, a questo punto, debbo dire che, o si accettano — come a me pare si debba fare — le conclusioni unanimi cui è pervenuta la Commissione — e in questo senso io metto a disposizione dei colleghi che volessero prenderne visione, il ponderoso dossier — o si decide di rifare i controlli e i calcoli della Commissione. In tal caso dovremmo rinviare la decisione sul disegno di legge.

Ritengo, invece, che si debbano acquisire questi dati che, come vi dicevo, sono stati elaborati molto seriamente, tenuto conto del tempo di cui ha disposto la Commissione.

Quali sono stati i risultati cui è giunta la Commissione?

Per quanto riguarda la Società « Italia », per il periodo in esame, è stato accertato un debito dello Stato, in conto ca-

34ª SEDUTA (11 novembre 1964)

pitale e in conto interessi, superiore a 17 miliardi e 617 milioni, in confronto ad un ammontare di oltre 18 miliardi e 406 milioni dichiarato dalla Società; ossia, in seguito a revisione, il debito si è ridotto.

BONACINA. A che titolo?

L O G I U D I C E , relatore. Il debito è dovuto per integrazioni e sovvenzioni, quindi in conto capitale, nonchè per interessi. A questo punto occorre aprire una parentesi. La legge prevedeva che ogni 4 anni si definissero le partite; senonchè, per i motivi che sono a tutti noti, ciò non è avvenuto. Ragione per cui la Società « Italia », allo scopo di far quadrare il bilancio, ha dovuto contrarre dei debiti. Perciò ha richiesto che le sia rimborsato anche il costo del denaro. Ciò dimostra che interessa lo Stato ad una rapida definizione del problema, al fine di evitare di pagare altri interessi.

Passando alle altre Società, il credito dichiarato dal « Lloyd Triestino » era di 16 miliardi 630 milioni, quello riconosciuto di 15 miliardi e 301 milioni; per l'« Adriatica », rispettivamente di 13 miliardi 883 milioni e di 13 miliardi e 773 milioni; per la «Tirrenia» di 22 miliardi e 39 milioni e di 22 miliardi e 211 milioni. In quest'ultimo caso il credito riconosciuto è maggiore di quello dichiarato.

Questi sono i debiti dello Stato a tutto il 30 giugno 1962. Vi sono però anche delle partite, sempre riferite al periodo in esame, che si conclude cioè il 30 giugno 1962, non ancora definite, e che dovranno esserlo successivamente. Si tratta però di partite di non grande entità. Devo poi far rilevare che la speciale Commissione non è ancora giunta a una conclusione, in quanto pendono dei ricorsi per contestazioni relative ad accertamenti tributari. Si tratta anche in questo caso di partite di poco conto. Comunque, tutto ciò contribuisce a far sì che la liquidazione definitiva sia rimasta ancora in sospeso. Peraltro gli accantonamenti relativi sono stati fatti in misura quasi uguale a quello che è lecito presumere sarà l'accertamento definitivo.

BONACINA. Cosa significa che sono stati fatti gli accantonamenti?

LO GIUDICE, relatore. Che non vi era altra soluzione possibile, dal momento che nei bilanci delle singole Società non esiste un fondo ad hoc.

Come si sarà potuto rilevare, il debito complessivo si aggira, grosso modo, sui 65 miliardi di lire e il Governo ha predisposto il disegno di legge in esame proprio al fine di far fronte a tale debito.

Siamo così giunti ad occuparci del terzo punto, cioè allo strumento attraverso il quale si intende far fronte alle esigenze accertate.

Il bilancio dello Stato si trova nelle condizioni a noi tutti note, per cui, quando il Governo deve far fronte a consistenti stanziamenti non può disporre immediatamente del denaro occorrente. Esso chiede quindi di essere autorizzato a contrarre a sua volta un debito attraverso la emissione di certificati di credito, da ammortizzare in 10 anni, con decorrenza dal luglio successivo al mese di emissione; lo Stato ricorre cioè al normale sistema dell'indebitamento. A questo punto il senatore Fortunati si porrà certamente il problema dell'articolo 81 della Costituzione, ma posso dirgli preventivamente che tale problema è già stato sollevato altre volte a proposito di debiti da contrarre...

PRESIDENTE. Ad esempio per la Federconsorzi.

GI U D I C E, relatore... ed è stato risolto nel senso che quando si autorizza lo Stato a contrarre debiti, si ammette che questi possano esser contratti in un momento successivo, in rapporto all'andamento del mercato finanziario, per cui non si richiede la copertura preventiva. Del resto sappiamo che lo Stato, nel contrarre tali debiti, può seguire tre strade: quella della emissione di buoni del tesoro poliennali, che è stata seguita in diverse occasioni; o quella, già percorsa con la legge 2 giugno 1964, n. 454, per il Piano verde, la quale autorizza lo Stato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere di pubblica utilità; oppure può ricorrere al sistema adottato con il provvedimento in discussione, il quale ha già un precedente specifico nella legge 23 agosto 1962, n. 1335, relativa alle modalità per il

versamento del contributo dello Stato a favore del Fondo pensioni. In tale legge, all'articolo 2, lettera a) si dispone che per 220 miliardi di lire si provvede mediante emissione di speciali certificati di credito. Ho voluto riferirmi a tale precedente per rispondere preventivamente a eventuali quesiti circa, non dico la convenienza pratica, ma la legittimità giuridica del procedimento che lo Stato intende seguire per far fronte alle esigenze del disegno di legge in esame, procedimento, ripeto, che è stato già seguito in una precisa norma di legge.

ARTOM. Quella per l'INPS.

LO GIUDICE, relatore. Esatto. Concludo, certo di non aver svolto una relazione esauriente, ma con la convinzione che sia opportuno provvedere alla sistemazione dei rapporti finanziari fra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale. E ciò per due motivi: anzitutto perchè è bene che lo Stato sia sollecito non solo nel riscuotere i crediti, ma anche nel pagare i debiti; ed in secondo luogo perchè deve essere particolarmente sollecito nel pagamento, in questo caso, perchè si tratta di somme che, in ultima analisi, deve a sè stesso, cioè all'IRI. Qualche giorno fa abbiamo sentito per bocca del Presidente dell'Istituto stesso, che l'IRI non chiede tanto nuovi, rilevanti stanziamenti, quanto soprattutto che lo Stato gli dia quanto per legge gli deve. Ecco perchè ritengo sia particolarmente urgente l'approvazione del disegno di legge in esame: esso, oltre a costituire il mezzo per l'assolvimento di un dovere da un punto di vista giuridico e politico, corrisponde, da un punto di vista economico, alla opportunità e necessità di restituire all'IRI i mezzi di cui era stata privata nella sua attività di propulsione economica.

Con tale considerazione, mi permetto di raccomandare l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare il relatore per la pregevole esposizione, nella quale sono riflesse tutte le preoccupazioni che la Commissione ha espresso parecchie volte, soprattutto quando si è trattato di prendere in considerazione oneri maturati a carico dello Stato in precedenti esercizi e che, per un complesso di circostanze — spesso indipendenti dalla volontà stessa del Governo - non avevano trovato nei bilanci dell'epoca la loro collocazione, per modo che talvolta dobbiamo prendere in considerazione debiti già scaduti e non soddisfatti nè contabilizzati. Nel caso in esame si verifica anche che non vi è stata nemmeno contabilizzazione, anche se adesso la si farà, sia pure fino ad un certo periodo. Desidero comunque ringraziare il relatore che, nella sua diligente esposizione, non solo ha trattato nel merito i temi particolari connessi col provvedimento, ma ha anche ricordato il preciso dovere che il bilancio sia specchio fedele delle spese che la pubblica Amministrazione si assume.

BONACINA. Per rendere più spedita la discussione, prescindo totalmente dai precedenti circa il regolamento dei debiti e circa la determinazione delle condizioni per la loro contrazione, ispirata a nuovi criteri, e mi soffermerò esclusivamente sul disegno di legge in esame e sulla situazione attuale delle Società.

Vorrei esporre anzitutto dei dati numerici. Dobbiamo concedere un importo di 65 miliardi 393.300.000 lire per un debito effettivo dello Stato nei confronti delle Società. Peraltro, vorrei subito osservare che questo è il debito al 30 giugno 1962, e che da questa data ad oggi sono indubbiamente maturati altri debiti.

Intanto, è opportuno considerare che, nei 65 miliardi, sono compresi ben 11 miliardi e 400 milioni di interessi, dato che il debito di base ammonta a 54 miliardi; e questo importo deriva da un debito vivo di capitale anche inferiore, perchè la capitalizzazione degli interessi ha luogo ogni trimestre e quindi gli interessi crescono per effetto delle successive capitalizzazioni.

PRESIDENTE. Perchè la capitalizzazione ha luogo ogni trimestre?

B O N A C I N A . Lo ignoro: me ne sono occupato, anche perchè è una forma di strozzinaggio. Però, quando ho rivolto a dei fun-

zionari questa domanda, ho ottenuto risposte tutt'altro che chiare. Comunque, ritorna qui l'annoso problema che riguarda la Federconsorzi. In ultima analisi, sono le banche che hanno tutto l'interesse, specie quando applicano tassi dell'ordine dell'8 o dell'8,50 per cento, a procedere alla capitalizzazione ogni tre mesi.

Tornando alle cifre, al 30 giugno 1964 gli interessi maturati erano di 10 miliardi e 600 milioni; al 31 dicembre prossimo possiamo stimare saranno di 11 miliardi e 800 milioni. Ciò significa che al prossimo 31 dicembre il debito effettivo dello Stato sarà di 6 miliardi e 200 milioni. Stabilito perciò che con il disegno di legge in discussione si finanzia soltanto la quota di debito maturata al 30 giugno 1962, osservo che non finanziando subito l'intera quota maturata concludiamo il peggiore degli affari, perchè, con i tempi che corrono, investimenti al 10 o anche all'8,50 per cento sono piuttosto rari.

A questo punto, cade opportuna la prima domanda al Governo: se, cioè, non convenga emendare il disegno di legge in esame e autorizzare il Ministero del tesoro ad emettere certificati speciali per l'intero ammontare del debito al 31 dicembre 1964, fermo restando che, se è ovvio che esistono difficoltà sul mercato finanziario, è anche ovvio che il Ministero del tesoro si avvarrà dell'autorizzazione scegliendo i tempi più opportuni offertigli appunto dal mercato finanziario. Così avviene del resto, per tutti i provvedimenti analoghi. Ne ricordo uno: per le Ferrovie si stabilì, nell'esercizio 1962-63, che era necessaria l'emissione di certificati per 330-380 miliardi. Ora, in 3 esercizi ne sono stati emessi soltanto per 50 miliardi. Tenuto conto che il Ministero del tesoro, una volta autorizzato, può graduare gli interventi a seconda delle disponibilità del mercato, a me pare faremmo atto responsabile modificando il disegno di legge in discussione e autorizzando la emissione di certificati per un importo pari all'ammontare dell'intero rebito al 31 dicembre prossimo, facendo presente che un aumento di 11 miliardi e 800 milioni è, in definitiva, irrilevante rispetto all'importo globale. Questa è la prima serie di considerazioni che intendevo sottoporre alla Commissione e sulla quale prego il Governo e la Commissione stessa di volersi pronunciare, per arrivare, eventualmente, alla precisa formulazione dell'emendamento che ritengo necessario.

Una seconda serie di osservazioni riguarda la situazione attuale, derivante dall'entrata in funzione delle convenzioni previste dalla legge n. 600. Premetto che queste osservazioni dovrebbero portare alla presentazione di un ordine del giorno che la Commissione, nella sua collegialità, dovrebbe indirizzare al Governo. Qual è la situazione attuale? La Finmare vanta nei confronti dello Stato un credito, articolato su tre voci, per una delle quali mancano gli stanziamenti. Si tratta di voci che rappresentano ormai debiti consolidati, almeno nel titolo, se non nella quantità.

La prima voce è costituita dal dieci per cento della sovvenzione base che non è stato ancora versato nè fino al 31 dicembre 1963 nè per il 1964. Il debito ammonta, per due anni, a 9 miliardi 400 milioni di lire, solo per la fine marzo. Questa somma è coperta da uno stanziamento che è già iscritto in bilancio. Una seconda voce coperta da stanziamento nel bilancio del 1965 è rappresentata dalle revisioni straordinarie, dipendenti, a norma della convenzione, dall'avvenuta limitazione dei costi. Tale voce ammonta a lire 7.800.000.000 nel 1963, a lire 7 miliardi 800 milioni per il 1964, per un complesso di lire 15.600.000.000.000.

Una terza voce, che è ancora parzialmente sprovvista di copertura, è quella riguardante le revisioni da farsi in seguito alla modificata impostazione di alcuni servizi: sono entrate in servizio nuove navi, sono stati introdotti nuovi servizi. Le due voci precedenti sono molto meno aleatorie di quanto lo sia la terza, che, sarebbe coperta da lire 5 miliardi 300 milioni per il 1963 e lire 7 miliardi 800 milioni per il 1964: cioè in tutto lire 12 miliardi e 100.000.000.

A tutt'oggi, quindi, l'esposizione globale delle società, nei confronti dello Stato, ammonta a lire 39.000.000.000 cui si aggiungono lire 11.800.000.000 di interessi. Quindi abbiamo un'esposizione nei confronti della Finmare che è estremamente pesante: oltre 100 miliardi. Ma l'aspetto più preoccupante è che, sul secondo tipo di debiti, quello cioè deri-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

34^a SEDUTA (11 novembre 1964)

vante dall'applicazione della convenzione in corso e che sono venuti maturando a favore della Finmare, sono cominciati a decorrere anche gli interessi che, questa volta, non vanno più a gravare il debito dello Stato, ma i bilanci delle Società. Per questo i bilanci delle Società sono a tutt'oggi gravati di interessi per oltre tre miliardi di lire cioè per un importo che, rapportato in percentuale alle sovvenzioni dello Stato, rappresenta il 6 per cento. Quale soluzione dunque si potrebbe dare a questo problema? Poichè sappiamo che ci sono state delle cause oggettive (fino a un certo punto...) di ritardo nell'approvazione delle convenzioni, che solo adesso sono state definitivamente esaminate dal Consiglio di Stato e devono cominciare l'iter relativo all'approvazione, la Commissione finanze e tesoro, preoccupata per questa situazione, tutt'altro che consolante, dovrebbe, con un ordine del giorno, invitare il Governo a provvedere tempestivamente, per evitare che il bilancio sia gravato in misura crescente dagli interessi. Rimetto quindi al Presidente tale ordine del giorno, col quale si dovrebbe avviare a soluzione il secondo ordine di problemi. Per quelli del primo tipo, cioè i 12 miliardi accumulati, si può provvedere con un emendamento che estenda i finanziamenti all'intero debito.

PIRASTU. La discussione potrebbe essere più ampia e non limitarsi soltanto al pagamento del debito dello Stato nei confronti delle società della Finmare, ma investire tutta la situazione delle Società della Finmare e le ragioni del loro deficit. Nella sua chiara, interessante relazione, il collega Lo Giudice ha accennato che il deficit di queste società non corrisponde a un deficit delle altre società private. Ci sono ragioni obiettive che spiegano questa differenza, ma vi sono anche motivi che richiedono un esame approfondito. Il gruppo comunista è favorevole al disegno di legge considerato in sè; debbo rilevare anzi che il gruppo comunista ha sollevato il problema già in passato. Da tempo, sia con interrogazioni, interventi, interpellanze, abbiamo chiesto che venisse definito questo debito dello Stato verso le Società di navigazione, perchè

è un debito che, in un certo senso, risale al 1937. Infatti la convenzione è scaduta nel 1956 senza però che lo Stato pagasse i debiti maturati, che non sono stati neppure contabilizzati, con grave danno per le Società. Infatti si sono calcolati i debiti ma non è stata calcolata, perchè non poteva esserlo, la svalutazione della moneta. Quindi è evidente che le Società, che dovevano ricevere determinate somme e le ricevono con 20-30 anni di ritardo, non possono non risentire della svalutazione della moneta nella loro gestione: o sono state costrette ad indebitarsi ovvero - come è stato giustamente osservato — non hanno fatto quello che dovevano fare, ragion per cui la flotta della Finmare lascia alquanto a desiderare. Il discorso su tutti questi problemi sarebbe certamente interessante, ampio ed anche sensibilmente critico. In un momento in cui c'è una concorrenza così forte in questo settore, concorrenza che si va sempre più accentuando, vediamo, per esempio, che l'IRI, invece di aumentare gli investimenti, li diminuisce rispetto al 1963. Esso infatti nel 1963 calcolava un investimento per i trasporti marittimi pari a lire 39 miliardi, mentre nel 1964 ne ha previsti per 18 miliardi, rinunciando, in sostanza, alla costruzione di nuove navi in un periodo di noli abbastanza bassi e nel quale si assiste ad un continuo rinnovamento di tutte le flotte.

Ciò detto, sono d'accordo sull'emendamento e anche sull'ordine del giorno presentati dal senatore Bonacina. Debbo dire che non possiamo essere soddisfatti, però, di come queste Società eserciscono i servizi ad esse affidati. Potrei parlare a lungo soprattutto della « Tirrenia », la quale gestisce prevalentemente i servizi di collegamento marittimo con la Sardegna e li gestisce male; e non si deve dimenticare che la Sardegna è l'unica regione d'Italia per la quale il solo, effettivo collegamento col resto del Paese è dato dai trasporti marittimi, perchè i trasporti aerei servono soltanto per una piccolissima parte della popolazione. Se si pensa che nel 1962 il numero dei viaggiatori trasportati dalla « Tirrenia » dalla Sardegna al continente ha superato le 900.000 unità e che nel 1963 ha certamente superato il milione,

34ª SEDUTA (11 novembre 1964)

balza evidente che l'unica possibilità di trasporto è quella marittima; e la « Tirrenia » non assolve come dovrebbe questo servizio.

Non è però questa la sede per affrontare tali problemi. Alle proposte del senatore Bonacina vorrei aggiungerne un'altra: approvando questo disegno di legge, dobbiamo chiedere che ci vengano indicate con esattezza le sovvenzioni che verranno concesse linea per linea; e dobbiamo chiedere anche alle società della Finmare una relazione. Questo mi sembra un punto fondamentale: dal momento in cui, sia pure con ritardo, lo Stato adempie ai suoi obblighi, e giusto che si chieda alle diverse Società — e non soltanto alla Finmare nel suo complesso — una relazione.

Quindi io faccio anche questa proposta e a questo subordino, in un certo senso, il nostro voto. Noi chiediamo, attraverso il Governo, alle Società di navigazione, una relazione precisa sulle attività che le società stesse intendono svolgere.

BELOTTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Scusi, lei intende avere un elenco a consuntivo?

PIRASTU. Sì, e sto chiedendo anche una relazione dalle diverse Società sugli investimenti che intendono realizzare, su quello che hanno fatto e su quello che intendono fare, in modo che il Parlamento possa, a ragion veduta, concedere queste sovvenzioni, ottenendo al contempo un controllo sull'uso di esse. Altrimenti continueranno ad avvenire le cose più assurde, come quella della costruzione delle navi-pullman possedute dalla « Tirrenia » per trasportare passeggeri dalla Sardegna al continente, come se si trattasse di una gita da Napoli a Capri.

ROSELLI. Sono anche io d'accordo con i colleghi nel chiedere che ci venga presentata una relazione, che provenga, in qualunque forma, da persone responsabili, che esponga, con la massima chiarezza possibile, sia le condizioni in cui sono gestite le linee sia la situazione finanziaria.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su alcune cifre. La disponibilità di naviglio in Italia si aggira intorno ai cinque milioni di tonnellate e si avvia verso i sei. Il valore patrimoniale di questo naviglio si aggira intorno ai 1.500-1.700 miliardi: un reddito netto del cinque per cento corrisponderebbe a 75-80 miliardi l'anno. Le Società che gestiscono linee di prevalente interesse nazionale possiedono un patrimonio in naviglio di circa 700 mila tonnellate, con 92 navi. Il valore patrimoniale di questo volume di navi è di circa 300 miliardi; il reddito netto dovrebbe essere dunque di circa 15 miliardi: il ricavo si aggira sui 100 miliardi. Lo Stato dà una sovvenzione di cinque miliardi all'anno.

LO GIUDICE, relatore. Perdoni l'interruzione: nel 1962 sono state elargite lire 23.700.000.000, non cinque miliardi.

ROSELLI. Parlo di cinque miliardi all'anno. Voglio dire, insomma, che su un ricavo lordo di circa 100 miliardi all'anno, noi diamo una sovvenzione di 5 miliardi. Ora l'analisi di una situazione di questo genere è necessaria perchè è probabile che vi sia qualche linea che non rende e che non ha giustificazioni nè politiche nè di presenza italiana all'estero. Potrebbe esservi qualche situazione da rivedere ed alla quale si potrebbe apportare rimedio, alleggerendo l'onere dello Stato.

È certo che si debba tenere alla presenza della bandiera italiana nel mondo, ma bisogna anche che le linee abbiano una gestione efficiente soprattutto quando, per ragioni sociali o politiche, è necessario sovvenzionare le linee medesime. Tuttavia, per poter fare questo abbiamo bisogno di disporre di un'analisi globale della situazione economica: nel quadro di questa si deve poi procedere all'analisi della situazione dei trasporti, settore che dovrebbe, press'a poco, dare un prodotto lordo di circa 1.200-1.300 miliardi, dei quali, penso, 200-250 o anche 300 provenienti dalla marina mercantile. Mi sembra, infatti, procedimento molto utile analizzare il valore e il significato di un eventuale ritorno all'equilibrio dei bilanci di gestione di queste attività, anche se non rientranti nel settore delle linee di preva5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

34^a SEDUTA (11 novembre 1964)

lente interesse nazionale. Il senatore Pirastu, ha poco fa analizzato tale situazione, soprattutto in relazione alla linea Civitavecchia-Sardegna, che, evidentemente, non può essere trascurata perchè di primaria importanza. Ritengo perciò che, attraverso una succinta relazione o, meglio ancora, attraverso l'intervento del Governo con la presenza in Commissione del titolare del competente Dicastero, dovremmo poter valutare la situazione economico-finanziaria per essere in grado di giungere a meditate conclusioni, attualmente impossibili perchè nulla risulta dalla relazione di bilancio.

FORTUNATI. Nel corso della discussione sono state sollevate diverse questioni, tra le quali quella di carattere generale sul modo in cui queste società gestiscono i servizi loro affidati. Premesso che si tratta di un problema che riguarda un futuro più o meno prossimo, ritengo che nel caso dei servizi di trasporto marittimo sorgano problemi analoghi a quelli sorti già da tempo per i trasporti ferroviari. È mia impressione, cioè, che l'affermazione secondo la quale le cosiddette società private non godono di contributi da parte dello Stato, abbia un valore soltanto apparente. In realtà così non è, giacchè nel corso degli ultimi anni sono state loro concesse sovvenzioni per diverse vie. Basti pensare alle leggi a suo tempo approvate per la ricostruzione della Marina mercantile. Da ciò sorgono problemi seri circa i rapporti tra le linee di preminente interesse nazionale, che potremmo chiamare pubbliche, e le linee ufficialmente private. Ma su questo punto avrò modo di parlare in seguito.

Venendo al disegno di legge in esame, sono stati proposti un emendamento ed un ordine del giorno, sui quali sono sostanzialmente d'accordo. Ma v'è un altro problema che la Commissione dovrebbe prendere in attenta considerazione. Non voglio sollevare la questione formale relativa all'articolo 81 della Costituzione, anche perchè di tale norma ho un'interpretazione che diverge dalla prassi restrittiva per lungo tempo adottata tanto alla Camera che al Senato. Non riesco invece francamente a capire la ripar-

tizione in esercizi finanziari del debito che lo Stato contrarrà. Il riferimento agli esercizi ha un valore se la norma sostanziale contiene qualche altra indicazione, mentre qui non si parla nè degli oneri derivanti dagli interessi, nè di quelli dell'ammortamento. Sotto tale profilo, non riesco neppure a spiegarmi il significato dell'articolo 6 che autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa. E badate che da questo punto di vista daremmo una delega al Ministro del tesoro ad imputare la spesa sostanziale degli interessi e dell'ammortamento! Ci sono i piani di ammortamento ed i piani di interesse che implicano una spesa corrente. L'onere per lo Stato, pertanto, dato il tipo di copertura, non riguarda i 66 o i 78, o gli 80, o i 100 miliardi, ma l'onere del piano di ammortamento, comprensivo cioè della quota ammortamento e della quota interessi. Capisco penfettamente che si potrebbe obiettare che è estremamente difficile pensare all'onere di un piano di ammortamento quando questo ancora non c'è, quando cioè è lasciata al Ministro del tesoro la scelta dei tempi e dei modi dell'emissione. Ma la questione, seppur di carattere generale, dovrebbe essere affrontata. Supponiamo, infatti, che ad un dato momento, nel corso dell'esercizio 1965, vengano emessi dei certificati di credito: in quello stesso momento rispetto al volume dell'emissione sorge il problema del piano di ammortamento, cioè dell'onere dell'ammortamento e degli interessi. In che modo e con quali fondi sarà coperto tale tipo di spesa?

BONACINA. Mi sembra che l'impostazione data al disegno di legge sia corretta, proprio perchè si prevede una differenza fra i 65,5 miliardi della spesa ed i 66 miliardi globali ricavati dall'emissione. Resta da vedere se il mezzo miliardo sarà sufficiente.

PRESIDENTE. Il mezzo miliardo si riferisce agli oneri di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, cioè a quelli derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito. Infatti al primo comma dello stesso articolo si parla di ricavo « netto ».

34^a SEDUTA (11 novembre 1964)

BONACINA. Proprio perchè l'ammortamento comincia il 1º luglio dell'anno successivo a quello dell'emissione.

FORTUNATI. Se l'emissione dei certificati di credito avviene nel 1965, è vero che l'onere di ammortamento comincia a decorrere dal 1º luglio del 1966, ma è pur vero che ci troviamo in un bilancio di competenza e non di cassa e che quindi vi è una quota che ricade nel 1965. Nello stesso momento dell'emissione, a mio parere, sorge un onere di spesa dato dall'interesse dell'ammortamento, che deve avere una copertura implicita o esplicita.

Vorrei infine ricordare un problema di carattere generale. Occorrerebbe che in occasione della discussione del bilancio avessimo una visione chiara dei debiti consolidati che non sono contabilizzati. Ho già avuto più volte occasione di dire che, dal punto di vista dell'onere sopportato dalla collettività, il fatto che tali spese siano contabilizzate non cambia minimamente la situazione economico-finanziaria, mentre il non farlo costituisce una strana finzione per il solo gusto di dire agli italiani che il disavanzo è ad un certo livello piuttosto che ad un altro. Contabilizzare o no tali debiti, lo ripeto, non opera alcuna influenza nè sul mercato dei capitali, nè su quello degli investimenti.

Ritengo pertanto che sarebbe opportuno prendere lo spunto dalla discussione odierna per far sì che in occasione dell'esame del bilancio sia riproposto il problema dei debiti che lo Stato ha contratto e che non sono ancora contabilizzati. Mi sembra difficile, infatti, iniziare una politica di programmazione senza avere neppure una chiara visione della situazione debitoria dello Stato.

PARRI. Il fatto è che il bilancio non solo non è completo, ma è falso!

FORTUNATI. Sono pienamente d'accordo che il bilancio non rispecchi la realtà. A parte ciò, tuttavia, ribadisco che una seria politica economica proiettata nel fu-

turo non può ignorare la situazione debitoria esistente.

PARRI. Bisognerebbe abolire il bilancio di competenza!

LO GIUDICE, relatore. La preoccupazione manifestata dal senatore Fortunati per l'eventuale onere che potesse insorgere nel 1965, trova a mio avviso una risposta esauriente nell'accantonamento di 2 miliardi previsto in un'apposita voce del bilancio di previsione per il 1965, alla tabella 2, elenco numero 5. Mi sono preoccupato di accertarlo perchè ho avuto anch'io lo stesso scrupolo; non ne ho parlato nella relazione proprio perchè per me era un problema superato.

ARTOM. Quando nella scorsa seduta ho espresso alcune riserve sul passaggio del disegno di legge in sede deliberante, ho accennato al fatto che non si riesce mai ad af frontare sino in fondo il problema della ge stione delle imprese che dipendono dal Mi nistero delle partecipazioni statali, anche nel momento in cui se ne denunciano le posizioni debitorie ed il cattivo funzionamento. Gli interventi del senatore Roselli e del senatore Fortunati vengono a confermare il mio pensiero. Noi ci troviamo di fronte ad aziende che sono sistematicamente passive, alle quali sistematicamente bisogna dare contributi di una certa entità. È possibile continuare indefinitamente in tale sistema senza mai affrontare le vere ragioni del deficit? senza mai accertare le cause per cui tali gestioni sono passive?

Non intendo muovere particolari rimproveri a nessuno. Ricorderò soltanto ciò che rispose il povero Fascetti all'ex presidente della Confindustria Giacomo Costa durante una discussione in seno al CNEL: « È vero che riceviamo sovvenzioni, ma è anche vero che nessuna società privata eserciterebbe le linee che noi siamo costretti ad eserci re ». Se questo è vero, è però dovere di coloro che amministrano il denaro pubblico di prendere in serio esame l'opportunità di conservare le predette linee o di provvedere al fabbisogno in modo diverso. Un'in-

dagine approfondita di tali elementi ci è stata sempre negata in forme piuttosto sbrigative, con l'evidente volontà di eludere il problema. Era mio dovere ribadire siffatta protesta nei confronti del Ministero delle partecipazioni statali che continua a sottrarsi nel modo più evidente ad una discussione chiarificatrice.

La seconda osservazione che debbo fare riguarda implicitamente il problema sollevato dall'ordine del giorno presentato dal senatore Bonacina. È assurdo procedere ad una determinata operazione mediante consolidamento del debito, se contemporaneamente tale debito è ancora aperto sia pure a titolo diverso. Non solo, ma se oggi il debito dello Stato verso le società convenzionate ammonta a 60-70 miliardi di lire (scusate se non sono esatto), non vedo proprio come si possa procedere alla modificazione di una legge quando manca la corrispondente copertura.

Il senatore Fortunati, poi, ha sollevato l'eccezione della precisazione in bilancio della somma necessaria. Ora mi chiedo: una volta accertato che nel bilancio 1965 è prevista tale spesa, è possibile modificarla?

Il terzo punto che desidero sottolineare è quello della totale sistemazione della posizione debitoria dello Stato che si impone ormai con assoluta urgenza. Non si può continuare ad avere debiti ai quali non si sa come e quando provvedere e che contribuiscono a rendere sempre più complicata e anormale la nostra situazione.

Vi è, infine, la questione dei certificati di credito. Lo Stato, nei suoi rapporti con il mercato finanziario, può procedere con quattro sistemi diversi: o con l'emissione di rendite, cioè con un debito consolidato (oggi fuori della realtà), o con debiti ammortizzabili a lunga scadenza, o con buoni del tesoro, o con la formula relativamente economica dei certificati di credito. Questi ultimi altro non sono che delle obbligazioni ammortizzabili in un termine relativamente breve. Si deve allora considerare l'onere di ammortamento. Essendo stata fissata nel caso specifico la durata dei certificati di credito in 10 anni, l'ammortamento è del 10 per cento, cioè di un decimo ogni anno, a cui bisogna

aggiungere gli interessi che sono calcolati sulla semisomma dell'importo ancora dovuto. Se si calcola che ai certificati in parola si applicherà lo stesso tasso di interesse che già figura nel nostro bilancio, l'onere annuo sarà del 12 per cento, il che rappresenta un peso veramente sensibile. D'altra parte, se invece di emetterli al 5 per cento li si emettesse al 3 per cento, ciò significherebbe che il prezzo al quale si potrebbero collocare sul mercato verrebbe ad essere corrispondentemente diminuiti, e che il relativo onere sarebbe aggravato dalla differenza fra il prezzo incassato e il prezzo dovuto in sede di rimborso.

Rimango pertanto molto perplesso di fronte ad una siffatta forma di ricorso al credito, per cui desidererei sapere se essa è stata scelta astrattamente (come dovrei ritenere dal momento che la ricerca dei mezzi e la scelta del momento più opportuno in cui il mercato potrà assorbirli sono state demandate al Comitato interministeriale del credito e al Ministro del tesoro), o se essa rientra in un preciso piano di collocamento presso determinati enti. Ripeto che sono molto preoccupato di addossare allo Stato un debito con un onere annuo del 12 per cento che, adottando delle riduzioni di interesse, potrebbe raggiungere addirittura il 13 per cento. Penso che nessuno di noi possa ignorare un tale motivo di perplessità. Sarebbe stato forse opportuno che il Governo avesse preso fin d'ora precisi accordi con enti ed istituti per il collocamento dei certificati di credito, anche perchè, considerata la loro misura, penso che non sarebbe stato davvero impossibile. Viceversa, sperare di collocarli sul mercato presso privati a reddito fisso costituisce una vera avventura.

L'ultima riserva che faccio è quella di incostituzionalità perchè l'articolo 4 è una delega e la Commissione in sede deliberante non può attribuire una delega al Governo. È un dubbio che mi è sorto in questo momento; questa è una delega legislativa, perchè quando si chiede di modificare gli stanziamenti che sono in bilancio, si chiede di modificare una legge che, di per se stessa, non può essere modificata con un atto amministrativo, ma con un atto del potere legislativo. Per questo, io credo, la delega può essere data al Governo e non al Ministro.

È lo stesso problema che abbiamo sollevato quando si è trattato del prelievo dei fondi di riserva, secondo le regole dell'articolo 42 della legge di contabilità. Occorre rendersi conto che noi legiferiamo ancora secondo le norme costituzionali vigenti nel 1923, quando la legge di contabilità è stata approvata. Anche lo spostamento dei fondi di riserva è un fatto legislativo e non può essere modificato da un atto del potere esecutivo.

BONACINA. La ragione di una delega è l'esercizio di una discrezionalità; qui si tratta di un mero atto esecutivo, definito in tutti i suoi particolari e quindi siamo veramente al livello amministrativo.

ARTOM. Non abbiamo l'indicazione di quali siano i capitoli, è detto solo che il Ministro deve essere autorizzato a compiere determinate variazioni da un capitolo ad un altro.

B E L O T T I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Queste variazioni sono determinate secondo quanto dispone la legge: il Governo in via contabile deve registrare le conseguenze in base a questo precetto. Tutte le leggi prevedono un meccanismo del genere.

A R T O M . Questo non ha alcuna importanza, perchè da 18 anni stiamo facendo variazioni sulla base dell'articolo 42 della legge di contabilità, quando da 18 anni questo articolo è incostituzionale. Debbo dichiarare fin da adesso che voterò contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Desidero farle presente che ogni qual volta una legge ha stabilito nel nostro Paese una nuova spesa o una nuova entrata ha sempre chiaramente attribuito al Ministro del tesoro la facoltà di apportare con propri decreti le occorrenti variazioni dei bilanci. In questo disegno di

legge, all'articolo 4 figura la formula che appare in tutte le leggi, vale a dire che il Ministro, con propri decreti può variare lo stato di previsione dei capitoli stessi, dato che si tratta di un'entrata.

Ora, in questo caso, non si tratta di quella delega a legiferare che è prevista dall'articolo 76 della Costituzione da lei citato, ma si tratta dell'ordinaria facoltà che è data al Ministro del tesoro di introdurre variazioni di bilancio, sia all'entrata, sia alla spesa, nel senso stabilito dalla legge.

A R T O M . Signor Presidente, tre sono i punti in discussione, il primo è quello che è stato sollevato dall'amico Fortunati.

P R E S I D E N T E. Si tratta di un'altra questione.

A R T O M . Il senatore Fortunati ha sollevato una riserva, sulla quale ho già espresso il mio accordo e riguardante il sistema di copertura della spesa e le modalità di collocamento, dalle quali viene ad essere modificata la denominazione di questa operazione sul bilancio; questo è un potere che spetterebbe al Parlamento, mentre, per ragioni di praticità, è dato al Governo. Ma, in questa disposizione, vi è un atto di discrezionalità del Governo che modifica la situazione del bilancio e richiede, quindi, un atto legislativo.

PRESIDENTE. No, non è così; quando diciamo che nel tale esercizio il Ministro ha facoltà di emettere certificati per un determinato importo, egli esercita la sua facoltà nell'ambito dell'esercizio stesso.

A R T O M . Non sappiamo quale sarà l'incidenza sul bilancio attuale e sui bilanci successivi e non sappiamo, l'esatto ammontare dell'entrata perchè questo dipende dal collocamento dei certificati di credito.

PRESIDENTE. Questa è un'altra considerazione.

ARTOM. La facoltà del libero collocamento dà al Governo, la discrezionalità 5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

34^a Seduta (11 novembre 1964)

di prendere decisioni sul bilancio e credo che questo vada contro la Costituzione.

PRESIDENTE. Lei ha sollevato due questioni, la prima dice: il Ministro non può avere facoltà di spostare da un esercizio all'altro il collocamento dei certificati di credito...

ARTOM. Le due cose possono essere collegate perchè all'articolo 4 si autorizza il Ministro a compiere uno spostamento di spesa e di entrata.

PRESIDENTE. Non è uno spostamento, è un'iscrizione di spesa o di entrata, deliberata con legge.

ARTOM. Nel caso attuale però la sua tesi, che può essere discussa, non è rilevante perchè le variazioni che si devono fare sono in funzione di un atto di discrezionalità del Governo.

PRESIDENTE. La questione da lei sollevata sorge dall'aggettivo « netto » dell'articolo 2. Dunque è la legge che stabilisce gli esercizi finanziari ai quali devono essere imputate le entrate derivate dai certificati di credito, nell'ambito dell'esercizio finanziario; il Ministro del tesoro ha la facoltà, nell'ambito di ogni esercizio, di collocare a tempo debito, in un periodo piuttosto che in un altro, questi certificati. Non è data facoltà al Ministro di alterare un ordine di previsione tra un esercizio e l'altro.

A R T O M . Signor Presidente, non è detto il prezzo cui è collocato.

PRESIDENTE. Questa è un'altra questione perchè lei, se ho ben capito, prima ha detto che il Ministro del tesoro poteva modificare il bilancio.

A R T O M . Forse non mi sono spiegato chiaramente, non ho mai detto questo. Non ho mai parlato di spostamento di competenze da un esercizio all'altro, ho detto solamente che con questa legge il Ministro del tesoro è autorizzato a fare delle variazioni nei vari capitoli dei singoli esercizi.

PRESIDENTE. E, in questo caso, non fa altro che applicare la legge.

ARTOM. Io ho detto che queste variazioni, che lei considera applicazioni di una legge, per me sono modifiche della legge di bilancio. In questo particolare caso, queste modifiche non possono essere precise applicazioni della legge, perchè la legge ha lasciato alla discrezionalità del Ministro una serie di elementi. Per esempio, quando deve segnalare l'incasso di quello che sarà il frutto del collocamento dei certificati di credito, questo dipenderà dalle condizioni alle quali essi saranno collocati.

BONACINA. Ma c'è un'oggettività di mercato...

A R T O M . È solo questione di forma; ma se invece di essere un decreto del Ministro fosse un decreto firmato dal Presidente della Repubblica, allora rientreremo almeno nella regolarità formale. La causa di nullità di questo provvedimento risiede nel fatto di aver attribuito dei poteri al Ministro: soltanto per questo io dico che è incostituzionale.

Nell'articolo 2 si potrebbe dire: « il Governo, sentito il Comitato di credito, delibera » e, in questo caso ogni questione di delega viene eliminata.

PRESIDENTE. Scusi se ripeto il suo ragionamento, ma è solo per vedere se ho ben capito. Il suo dubbio nasce dal fatto che il secondo periodo del primo comma dell'articolo 2 dice: « tale emissione, per un ricavo netto di complessive lire 66 miliardi, sarà ripartita eccetera ». La sua obiezione è riferita a quel « netto », in quanto deliberiamo una spesa della quale non determiniamo l'esatto volume.

Inoltre lei si oppone anche all'ultimo punto, quando si dice: « agli oneri derivanti dal la emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal primo comma, si farà fronte con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa ».

BONACINA. In tutti i nostri provvedimenti l'autorizzazione è sempre stata

data per il ricavo netto ed anche in questo caso siamo in presenza di un'attribuzione di facoltà esecutiva. A mio avviso, il disegno di legge comporta una variazione il cui lato amministrativo è demandato all'Autorità amministrativa, e mi pare che non possano sorgere obiezioni di carattere costituzionale.

A R T O M . Proporrei di mettere inve ce di: « con decreto del Ministro del teso ro », « con decreto presidenziale ». Non è solo una questione di forma, perchè con quella formula o con altra equivalente si potrebbe aggirare la questione di incostituzionalità.

TRABUCCHI. Credo che il problema proposto dal senatore Artom non si riferisca propriamente all'articolo 4, perchè questo dice: « è autorizzato a portare con propri decreti le variazioni... necessarie per l'applicazione della presente legge ». In questo caso noi diamo al Ministro solo il potere di attenersi a quella che è la volontà del Parlamento.

Il problema più difficile, per me, è quello che riguarda i tassi d'interesse ed è qui che mi pare che abbia ragione il senatore Roselli, quando dice che è necessario controllare sul testo unico delle leggi sul debito pubblico.

In ogni modo, dobbiamo dire che l'assunzione di un debito da parte dello Stato è at to del potere legislativo che autorizza il Go verno ad assumere dei debiti.

Un altro problema grave è quello che riguarda le modalità di tale debito, perchè con questa legge lasciamo al Ministro la facoltà di assumere debiti al tasso che vuole, perchè nell'ipotesi assurda che il Ministro impazzisse non avremmo modo di impedirgli di assumere debiti anche con l'interesse del cento per cento quadrimestrale.

PRESIDENTE. Normalmente si fa l'ipotesi che l'Italia sia governata da uomini ragionevoli ed, in ogni modo, un uomo che perda l'uso della ragione non ha più facoltà d'agire.

TRABUCCHI. Ho portato la mia ipotesi fino al paradosso. Il problema però

rimane, in quanto noi diamo al Ministro il potere di emettere i titoli a quel prezzo e a quell'interesse che saranno necessari in relazione all'esigenza del mercato, ma possiamo limitare la sua attività dicendo che deve tener conto delle esigenze di mercato che hanno la loro espressione attraverso il Gomitato del credito. In tal modo la sua attività sarebbe vincolata dalla delega. Se lo ritenessimo assolutamente libero non potremmo risolvere il problema sostituendo al Ministro del tesoro il Presidente della Repubblica.

Se si trattasse di delega, esso non si risolverebbe adottando la formula: « Il Presidente della Repubblica » eccetera, ma occorrerebbe rimettere il disegno di legge alla Assemblea. Se invece riteniamo — e ce lo deve confermare anche l'onorevole Sottosegretario — che là dove è scritto: Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito, determinerà il tasso, si intende che lo farà tenendo conto delle esigenze del mercato, allora il Ministro viene considerato come un semplice esecutore delle leggi.

Ritengo dunque che, interpretando restrittivamente quella facoltà, possiamo anche cercare di convincere il senatore Artom che siamo nell'ambito della Costituzione. Sarà forse più difficile, invece, convincere il senatore Fortunati.

S A L E R N I . Ritengo che l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal senatore Artom, per quanto faccia meditare giacchè viene da un giurista quale egli è, non abbia fondamento e che si possa senz'altro aderire alla tesi del senatore Bonacina, nel senso che, nella fattispecie, si tratta semplicemente dell'attuazione di una norma legislativa già contemplata nel disegno di legge.

L'articolo 72 della Costituzione stabilisce per i disegni di legge di delegazione legislativa la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere, mentre l'articolo 76 statuisce che « l'esercizio della funizone legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principii e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

La questione da risolvere è se il potere che attribuiamo al Ministro del tesoro si deve considerare delega legislativa o soltanto attribuzione di una potestà amministrativa, che, come tale, rientrerebbe nei limiti delle sue attribuzioni. A me sembra che non si tratti di una vera e propria delega legislativa, e che si possa e anzi si debba dare al Ministro tale attribuzione: in caso contrario non vedo come egli potrebbe esplicare le sue funzioni dato che gli elementi di valutazione dipendono da quanto già fissato con criteri oggettivi dal mercato.

FORTUNATI. A me sembra che più si discute, più ci si accorge quanto siano complessi i problemi trattati. Ritengo comunque che sia necessario tener presente che, ci piaccia o no, il bilancio è una legge formale e che le discussioni future dovranno tener conto di questa caratteristica particolare. Proviamo a pensare, infatti, ad una legge in cui fosse stabilito, ad esempio, che il Ministro per gli interni è autorizzato a modificare i termini della presentazione di una proposta di fronte ad un consiglio comunale. In tal caso saremmo tutti concordi nel ritenere che si tratterebbe di una delega legislativa, comportante la modificazione netta ed esplicita di una norma sostanziale. I dubbi sorgono, invece, proprio per la tipica natura della legge di bilancio.

A parte, poi, l'anomalia stranissima di una entrata di capitale al netto che non so proprio che cosa voglia dire: forse che vi sono le entrate al netto dei tributi?

BONACINA. L'iscrizione nel bilancio non avviene al netto ma al lordo!

FORTUNATI. Ed è proprio qui la discrezionalità, perchè una pari iscrizione al lordo può dar luogo ad una diversa entrata netta. A seconda del tipo di collocamento, una uguale uscita lorda dà luogo ad una diversa entrata netta. Nelle emissioni di debito pubblico vi sono diverse caratteristiche: talvolta è già fissato il prezzo o il tasso di interesse, per cui viene meno il margine di discrezionalità. Quando invece tale margine esiste, possono sorgere alcune perplessità.

Non si tratta di sapere se sia giusto o no eliminare il margine di discrezionalità, perchè a seconda del tipo di situazione economica cui si deve far fronte è preferibile l'uno o l'altro tipo di operazione. E poi la valutazione del mercato è sempre un'operazione discrezionale.

Non riesco a capire, dal punto di vista giuridico, l'intervento del senatore Trabucchi, perchè la valutazione del mercato è sempre una valutazione discrezionale ed è evidente che non c'è organo che non tenga conto del mercato finanziario. Il problema, è che qualunque sia la capacità di questi organi, essi esprimono sempre una valutazione soggettiva. Essendovi, quindi, un margine indubbio di discrezionalità è logico che qualche perplessità sorga anche in me. Questo non è solo un atto amministrativo, perchè l'esecuzione di un atto amministrativo si ha quando sono fissati tutti i criteri e parametri, in cui può variare solo la spesa materiale della stampa, dei titoli, dei moduli eccetera, ma tutto il resto - prendo ad esempio alcune operazioni compiute da Einaudi — è previsto chiaramente. In altre operazioni questo non si verifica e, quindi, il fatto che in leggi precedenti ci sia questa norma è solo un fatto incidentale ed il problema non è sorto perchè si trattava di norme votate in Assemblea che potevano essere considerate come un atto di delega implicita, in regola dal punto di vista costituzionale. I problemi sorgono invece in Commissione e noi dobbiamo dare loro una soluzione esplicita.

Io non sollevo nessuna questione, ma è indubbio che, come ha detto il senatore Artom, l'articolo 4 non è solamente la mera esecuzione dell'articolo 2; esso lascia un ampio margine di discrezionalità ed in avvenire il problema dovrà essere esaminato a fondo e con un certo senso di responsabilità.

PRESIDENTE. Mi permetto di esprimere anche io qualche motivo di perplessità e anche di meraviglia per quello che ho trovato in alcune leggi precedenti. Cito, per esempio, la legge 19 dicembre 1952, n. 2356, nella quale è disposta l'emissione di buoni novennali senza che sia indicato il

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

34^a Seduta (11 novembre 1964)

limite cui il potere esecutivo poteva arrivare nel contrarre debiti per lo Stato.

Però, anche non condividendo appieno il parere del collega Bonacina, penso che bisogna insistere affinchè sia creata una Commissione che possa finalmente mettere ordine in questa materia. Per ora, però, data l'urgenza del provvedimento insisto perchè questo sia approvato. Mi rendo conto della esigenza di fissare l'importo massimo della spesa cui il Governo può arrivare nell'indebitamento, ma dato che il collega vice Presidente Fortunati non ne ha fatto una questione pregiudiziale penso che questo punto possa considerarsi superato. All'apposita Commissione, cui prima ho fatto riferimento, sarà demandato il compito di studiare a fondo i problemi connessi con l'articolo 81 della Costituzione.

STEFANELLI. Onorevole Presidente, in considerazione dell'ora tarda sarò brevissimo. Il problema posto dal senatore Artom circa le sovvenzioni alle aziende a partecipazione statale non ha ragione di esistere quando di esse è dimostrata la necessità. Se noi potessimo sottoporre l'approvazione di tali sovvenzioni ed integrazioni a tutti i contribuenti italiani, riscontreremo se non l'unanimità, per lo meno la stragrande maggioranza dei consessi. Ma se i contribuenti sapessero che si devono spendere cifre dell'ordine di miliardi imputabili a ritardi e a colpe, il loro atteggiamento diverrebbe di aperta critica. Non voglio riferirmi al passato regime, di cui v'è già stata una condanna, ma non posso non chiedermi perchè mai dal 1944 solo ora ci si è preoccupati di presentare un provvedimento. È già un fatto grave la mancanza di controllo, ma non riesco proprio a capire perchè si sia avvertita con tanto ritardo la scottatura di cui parlava l'onorevole relatore, che, a mio avviso è una ustione di terzo grado. Sappiamo bene, essendo un po' tutti, nella maggioranza o nella minoranza, amministratori di comuni, quanto ci preoccupiamo quando ci troviamo di fronte a bilanci gravati da interessi per anticipazioni di cassa, per mutui, e via di seguito, proprio perchè quei soldi potevano essere spesi per più urgenti necessità. È per questo motivo che la maggioranza deve accettare le critiche che le vengono mosse per il modo con cui vengono condotte certe operazioni.

Voglio aggiungere, infine, che il senatore Bonacina ha posto un problema degno della massima attenzione quando ha sottolineato l'opportunità di provvedere all'estensione del debito non soltanto sino al 30 giugno 1962, come è previsto dal disegno di legge, ma sino alla fine del corrente anno, ad evitare la maturazione di altri interessi passivi a carico dell'erario; non solo, ma invito il Governo a provvedere ad eliminare altre situazioni simili a questa affinchè il contribuente italiano sappia che i suoi soldi non sono spesi a vuoto.

B E L O T T I . Sottosegretario di Stato per il tesoro. Desidero anzitutto assicurarmi che non sia rimasta traccia di impressione negativa nel senatore Artom. Quando egli ha fatto riferimento alla questione dei decreti presidenziali, ha ricordato una richiesta da lui avanzata al Governo perchè l'argomento venisse studiato. Posso rassicurarlo che il Presidente della Commissione ha rivolto una richiesta nel senso deliberato dalla Commissione e che il Governo ha condotto in proposito degli studi. Dico ciò perchè non intendo assolutamente lasciare nel senatore Artom l'impressione di una scarsa considerazione per la sua tesi.

Lo studio è stato condotto nella direzione indicata dalla Commissione e le sue conclusioni saranno ben presto trasmesse al Presidente (e penso quindi anche al senatore Artom). La cosa riveste particolare interesse anche per il Governo, che vede di buon grado la costituzione di una commissione per lo studio dell'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, anche perchè la Commissione Paratore ha lasciato sul tappeto troppi interrogativi che finiscono per ripercuotersi negativamente anche sull'attività del Governo. Non vi è infatti una chiara linea stabilita dal Parlamento alla quale ci si possa attenere, giacchè le conclusioni della Commissione sono quanto mai incerte, ed enunciano soltanto un'opinione prevalente,

senza dare per sicura alcuna conclusione. Anche noi, dunque, auspichiamo che il Parlamento arrivi ad una conclusione chiara, che possa essere seguita costantemente dal Governo.

Venendo al disegno di legge all'esame, riconosco senz'altro fondata la questione sollevata dal senatore Artom, nel senso che si può discutere se nella fattispecie si tratti di una legge delegata o di un puro atto amministrativo. Di fatto, però, va ricordato che in materia vi sono molti precedenti, avendo in passato il Parlamento approvato numerosi provvedimenti analoghi a quello in esame. Con ciò non voglio dire che il problema non debba essere esaminato sino in fondo. anche perchè il Senato è libero di decidere come meglio crede. Voglio soltanto far presente che quando un certo metodo è già stato usato per il passato, sorge a buon diritto nel Governo la presunzione che il Parlamento manterrà le posizioni già assunte. Ciò non toglie, naturalmente, che la Camera o il Senato abbiano il diritto in qualsiasi momento di procedere ad un riesame della questione, decidendo magari in senso opposto alla prassi seguita nella presente e nelle passate legislature.

E passo ad un altro punto che mi sembra molto importante. Se ho ben capito, il senatore Trabucchi, per attenuare una certa perplessità in ordine all'articolo 2, ha proposto che là dove è detto che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere speciali certificati di credito, venga aggiunto « previa consultazione del Comitato interministeriale del credito ». A tale richiesta non ho assolutamente nulla da eccepire. Ricordo soltanto che per prassi tutte le emissioni sono in precedenza esaminate dal Comitato, poichè si tratta proprio di determinare in concreto le condizioni di emissione.

Ritengo poi che l'eccezione prospettata sul piano giuridico non implichi il disconoscimento della necessità cui il Governo è soggetto, di tener conto cioè delle condizioni del mercato. Debbo dire anche che il momento non è dei più favorevoli per il collocamento di questi titoli, anche perchè siamo già seriamente impegnati per il collocamento di quelli per l'Enel e per altre desti-

nazioni, fra cui la costruzione di case per i lavoratori agricoli; il che si ripercuote inevitabilmente sulle condizioni di emissione. Il Comitato interministeriale ha fra i suoi compiti statutari anche quello di convogliare il credito verso gli impieghi pubblici e privati, in modo che ne risulti un complesso di impieghi armonico, ma ha anche e soprattutto quello di stabilire le condizioni di maggior favore, cioè di minor aggravio, per lo Stato. Bisogna tener conto, però, che occorre un minimo di incentivi per il mercato finanziario per rendere possibile il collocamento di tali titoli. Debbo riconoscere che la dizione « ricavo netto » è piuttosto approssimativa e che se ne sarebbe potuta usare un'altra più precisa.

Su questo punto non mi formalizzerei; questa espressione « ricavo netto » è stata usata anche in provvedimenti analoghi ed il fatto che occorra la preventiva consultazione del Comitato interministeriale per il credito costituisce una garanzia. Rimane la eccezione che ha sollevato il Presidente della Commissione che la cifra viene lasciata ad libitum, in relazione alle condizioni di emissione, ma la condizione è che, comunque, si realizzi un ricavo netto di 66 miliardi di lire. Quel che conta è raggiungere lo scopo e cioè che riusciamo ad avere un gettito tale che ci consenta di corrispondere alle Società quanto è loro dovuto.

Per quanto riguarda la formula, la Commissione è sovrana a decidere in proposito. Riguardo all'ordine del giorno Bonacina, Fortunati, Banfi, Salari, Maier e Parri, il Governo lo accetta.

Quanto al fatto di coprire subito anche i debiti maturati dopo il 30 giugno 1962, come ha detto il collega Bonacina che ha anche presentato un emendamento tendente a portare da 66 a 76 i miliardi da corrispondere a queste Società, ritengo che, in caso di approvazione, bisognerebbe spostare questo maggiore onere sui futuri esercizi, poichè lo ritengo incompatibile con l'attuale situazione. L'unica preoccupazione, ripeto, che mi pare non essere condivisa dai componenti della Commissione, è quella dell'aggiunta di questi altri 10 miliardi di lire. Il Governo, quando ha predisposto il dise-

34^a Seduta (11 novembre 1964)

gno di legge, ha tenuto presenti le condizioni del mercato finanziario che, in questo momento, è gravato da una certa domanda derivante da emissioni di titoli. Riconosco che se questa è una questione di carattere contingente, poichè non varia l'elemento fondamentale, cioè il debito nei confron ti delle Società, è tuttavia, un problema che non possiamo assolutamente risolvere in questo momento. Ciò premesso, non mi oppongo a questa richiesta di aggiungere 10 miliardi, ma lascio al senso di responsabilità della Commissione la considerazione delle difficoltà da me affacciate in relazione alla situazione attuale del mercato finanziario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Art. 1.

Per il pagamento del saldo dovuto alle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale ad integra zione dei bilanci delle Società medesime per il periodo dal 1º gennaio 1953 al 30 giugno 1962 per effetto delle convenzioni stipulate in base al regio decreto legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e prorogato con decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, con decreto legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, con legge 26 maggio 1959, n. 351, con legge 2 febbraio 1961, n. 32, e con legge 2 febbraio 1962, n. 40, sarà inscritta negli stati di pre visione della spesa dei Ministeri del tesoro e della marina mercantile la complessiva somma di lire 65,5 miliardi.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, tendente a sostituire alle parole: « Per il pagamento del saldo dovuto alle Società », le parole: « Per il pagamento di quanto dovuto alle Società ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

All'articolo 1 è stato inoltre presentato dal senatore Bonacina un emendamento tendente a sostituire la cifra « 65,5 miliardi » con l'altro « 76 miliardi ».

B E L O T T I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Invito ancora la Commissione a voler considerare le difficoltà di collocamento cui ho fatto cenno nel mio intervento.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha detto che se si stanziano 76 miliardi, occorre anche modificare, all'articolo 2, la ripartizione fra gli esercizi. A questo proposito, anticipandone la discussione, ricordo che lo stesso senatore Bonacina, in sieme al senatore Banfi, ha presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 2 in base al quale la ripartizione sarebbe la seguente: 40 miliardi per l'esercizio 1º luglio 31 dicembre 1964 e 36 miliardi per l'anno finanziario 1965. Non so, però, se è opportuno ridurre a due gli esercizi, giacchè nel testo governativo è preso in considerazione anche quello 1963-64 che è già finito.

Nell'ipotesi che il Governo volesse man tenere i 33 miliardi per l'esercizio 1963-64, i 10 miliardi risultanti dall'emendamento del senatore Bonacina si potrebbero suddividere fra l'esercizio corto e l'esercizio 1965.

LO GIUDICE, relatore. Ho avuto occasione di sentire in proposito anche al cuni funzionari del Ministero del tesoro i quali convenivano sull'opportunità della ri duzione del primo periodo, trasferendo i 49 miliardi e mezzo tutti nell'esercizio 1º luglio. 31 dicembre 1964. Circa la restante ripartizione, e anche per tener conto delle preoccupazioni che ha manifestato l'onorevole Sottosegretario, riterrei opportuno lasciare 16 miliardi e mezzo per l'anno finanziario 1965 e computare i 10 miliardi addizionali per l'anno finanziario 1966. In tal modo sud dividiamo l'emissione in tre esercizi, arrivando però sino al 1966.

B O N A C I N A . La proposta dell'ono revole relatore mi trova consenziente, anche se sarei favorevole a mantenere l'obbligo di

5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

34a Seduta (11 novembre 1964)

collocazione nei limiti più ristretti possibili, compatibilmente con le esigenze di mercato.

PRESIDENTE. Se i funzionari del Ministero del tesoro hanno dato questa indicazione al senatore Lo Giudice, lo hanno fatto tenendo conto delle disponibilità accantonate presso gli istituti speciali di credito.

Ad ogni modo, se il senatore Bonacina crede di poter accettare la ripartizione proposta dall'onorevole relatore, potremmo ritenere che all'articolo 2 sia stato presentato un emendamento concordato Bonacina, Banfi, Lo Giudice, nei seguenti termini: « lire 49,5 miliardi per l'esercizio 1º luglio 31 dicembre 1964; lire 16,5 miliardi per l'anno finanziario 1965; lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1966 ».

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Bonacina tendente a sostituire la cifra « 65,5 miliardi » con l'altra: « 76 miliardi ».

(È approvato).

Il senatore Bonacina ha inoltre proposto d'aggiungere all'articolo 1 il seguente comma: « Resta ferma la definizione del saldo delle partite attive e passive connesse con l'esercizio dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale da farsi a norma dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1962, numero 600 ».

BONACINA. È una questione di pianificazione anche legislativa. Sostituendo la parola « saldo » con « quanto dovuto », implicitamente noi recepiamo il concetto del « saldo »; tuttavia tale ricezione implicita non è poi essa stessa corretta in rapporto al fatto che ciò che diamo non è sufficiente. Rimane allora il problema del saldo definitivo, ed esso si deve determinare sempre in relazione all'articolo 14 della legge 2 giugno 1962.

LOGIUDICE, relatore. Il ragionamento potrebbe essere valido proprio se non avessimo sostituito la parola « saldo » con « quanto dovuto ». D'altra parte, che la norma dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1962 sia vigente, e quindi applicabile, nessuno lo mette in dubbio.

B E L O T T I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con la tesi del senatore Lo Giudice.

BONACINA. Non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento, che voleva essere di pura specificazione.

A R T O M . Poichè nel corso della discussione sono emerse delle eccezioni da cui risulterebbe l'incompetenza della Commissione a decidere in sede deliberante e, a questa, se ne possono aggiungere delle altre in seguito al rinvio alla Corte costituzionale per deliberare sui bilanci successivi, dichiaro di astenermi dalla votazione.

Non posso votare su una questione in cui la Commissione è costituzionalmente incompetente.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua astensione e metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Al fine di provvedere all'onere di cui al precedente articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere speciali certificati di credito. Tale emissione, per un ricavo netto di complessive lire 66 miliardi, sarà ripartita come segue:

lire 33 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64:

lire 16,5 miliardi per l'esercizio 1º luglio-31 dicembre 1964;

lire 16,5 miliardi per l'anno finanziario 1965.

I certificati saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1º luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1º gennaio e il 1º luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i 5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

34^a Seduta (11 novembre 1964)

prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi.

Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal primo comma, si farà fronte con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Bonacina un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, la cifra « 66 miliardi » con l'altra « 76 miliardi ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre al primo comma era stato presentato dai senatori Bonacina e Banfi un emendamento che prevedeva una diversa ripartizione dell'emissione.

In seguito alla precedente discussione, i due presentatori hanno concordato con il relatore senatore Lo Giudice la seguente dizione:

« lire 49,5 miliardi per l'esercizio 1º luglio-31 dicembre 1964;

lire 16,5 miliardi per l'anno finanziario 1965;

lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1966 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

Ai certificati di credito, di cui al precedente articolo 2, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa, necessarie per l'applicazione della presente legge.

(E approvato).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Bonacina, Salari, Fortunati, Banfi, Maier e Parri il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato — in sede di discussione del disegno di legge n. 768 — preoccupata dell'entità degli oneri per interessi passivi che gravano i bilanci delle Società di navigazione di prevalente interesse nazionale a causa della ritardata approvazione delle convenzioni con lo Stato, che si riflette sul mancato aggiornamento delle sovvenzioni relative all'intervenuto aumento dei servizi e dei costi, invita il Governo a sollecitare la definizione e approvazione delle convenzioni, affinchè esse diventino operanti il più presto possibile ».

A R T O M . Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno accettato dal Governo.

(È approvato).

Dalla odierna discussione è emersa una dichiarazione che trasmetterò alla

34^a Seduta (11 novembre 1964)

Presidenza del Senato. La dichiarazione è la seguente: « La Commissione finanze e tesoro, per le ricorrenti incertezze concer nenti l'articolo 81 della Costituzione, emerse anche in sede di discussione del disegno di legge n. 768, prega la Presidenza del Senato di costituire al più presto, d'accordo con l'altro ramo del Parlamento, una Commissione, onde fare il punto della questione e definire l'orientamento generale da seguire in ordine all'attuazione del citato articolo della Costituzione ».

ARTOM. Vorrei firmare anche io questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Visto che siamo tutti d'accordo, posso dire che la dichiarazione è approvata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

Seguito della discussione in sede redigente e trasmissione all'Assemblea del disegno di legge: « Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra » (816-*Urgenza*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge: « Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra ». Do la parola al Sottosegretario Cappugi

Do la parola al Sottosegretario Cappugi perchè riferisca sui contatti da lui avuti.

C A P P U G I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Informo di aver esposto ieri sera, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, quanto era emerso nel corso della discussione. Ho anche cercato di mettermi in contatto con il ministro Colombo: poichè era indisposto, ho parlato con lui per telefono e ho cercato di rendermi interprete dell'unanime desiderio della Commissione. Il ministro Colombo si è dichiarato veramente desolato di dover far presente che gli impegni assunti sono contenuti nella spesa prevista dal disegno di legge e di non avere, al momento, alcuna possibilità di ve-

nire incontro alle istanze della Commissione. « Ho fatto — ha precisato — tutto quello che potevo per rispettare l'impegno assunto dalla Presidenza del Consiglio e, quindi, dal Governo; purtroppo non ho alcuna possibilità, neppure parziale, di andare incontro ad ulteriori richieste di concessioni. Perciò - ha continuato — non posso dare che risposta negativa, sia pure col massimo rincrescimento perchè mi rendo conto delle ragioni per le quali tutti i senatori facenti parte della 5° Commissione, sia pure in misura diversa, ravvisano la necessità di risolvere anche il problema delle pensioni indirette. Il fatto è che contro l'impossibilità d'ordine materiale non si può andare: conseguentemente — ha concluso il ministro Colombo non posso dare una risposta positiva».

Naturalmente sono rimasto piuttosto de solato del risultato negativo della mia ambasciata e ho voluto ripensarci. Stamattina, assai per tempo, mi sono portato in ufficio e ho rifatto tutti i calcoli. Poi sono andato ad aspettare il ministro Colombo con la speranza di poter far cambiare un po' la situa zione. Ho incontrato occasionalmente un alto funzionario, con cui ho esaminato a fondo il problema, comprese certe possibilità che ritenevo accessibili, almeno in ipotesi. È arrivato il Ministro e nuovamente, mi sono reso interprete, con tutto il calore possibile, dello stato d'animo, del desiderio della Commissione, ma l'onorevole Colombo mi ha detto ancora una volta: « Non posso che pregarla di portare alla 5° Commissione la stessa risposta di ieri, che non può essere che negativa. L'unica cosa che posso fare è di prospettare alla Commissione l'opportunità di una sospensione dell'esame del disegno di legge in modo che vi sia un po' di tempo per studiare ulteriormente il proble ma ». Tuttavia, ha aggiunto che il rinvio della discussione del provvedimento è volto solo a ottenere tempo per lo studio del problema, ma non può implicare un impegno del Governo ad una conclusione diversa da quella del disegno di legge in esame. La buo na volontà nello studio non mancherà, però la richiesta di rinvio della discussione è limitata a questa finalità: avere il tempo per studiare ulteriormente il problema.

5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

34ª SEDUTA (11 novembre 1964)

S A L A R I . Quanto è il tempo necessario?

CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non saprei.

TRABUCCHI, relatore. In ordine alla proposta di rinvio della discussione, il relatore non può pronunciarsi perchè, evidentemente, si tratta di una questione di competenza della Commissione: se si riterrà di accoglierla, si tratterà di andare alla ripresa dell'attività parlamentare, dopo la prossima consultazione elettorale. Comunque, personalmente, ritengo che si possa anche dare al Governo questa possibilità di un ulteriore studio, perchè altrimenti, insisten do nella nostra opinione, finiremmo col porlo in minoranza. E se lo mettiamo in mino ranza, che cosa può fare il Governo? Evidentemente chiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea, come dire che la discussione sarebbe comunque rinviata a dopo le prossime elezioni. Potremmo anche indicare una copertura qualunque, per una mag giore spesa, lasciando poi al Governo l'eventuale compito di modificarla. Anche in questo caso, comunque, finiremmo sempre con avere la discussione rimessa all'Assemblea. Credo quindi che la soluzione più logica sia, oggi come oggi, quella di un rinvio della discussione.

Permettetemi quindi di ricordarvi che la Assemblea chiuderà stamani, con le parole del relatore sul disegno di legge n. 518, riaprirà nel pomeriggio con l'intervento del Ministro e, dato il non facile lavoro che deve svolgere, si può presumere che non si finisca prima di domani.

Avevo chiesto d'approvare subito gli articoli di questo disegno di legge riservandomi di presentare domani la relazione per l'Aula; così subito dopo l'approvazione del provvedimento sull'agricoltura, l'Assemblea potrebbe approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ma la Camera dei deputati vorrebbe approvarlo domani sera.

TRABUCCHI, relatore. Bisognereb be chiedere alla Presidenza di trasmettere

subito questo disegno di legge alla Camera altrimenti è pacifico che prima della chiu sura del Parlamento non potrà essere approvato.

Inoltre noi vorremmo proporre un ordine del giorno che il Governo dovrebbe accettare almeno come raccomandazione, e alla Camera dei deputati si dovrebbe dire che la Commissione approva questo disegno di legge, a patto che sia approvato anche l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se si giungesse ad un accordo, la Commissione potrebbe proporre la procedura urgentissima ed il provvedimento potrebbe essere approvato dall'Assemblea nel corso della giornata.

A N G E L I L L I . Insisto sull'approvazione della proposta del Presidente Marti nelli perchè gli articoli del disegno di legge vengano approvati in Commissione senza che sia modificata la decorrenza.

Per quanto concerne l'adeguamento delle pensioni di guerra indirette, ricordo le istanze a suo tempo presentate da Carelli, da me e da altri colleghi e sostengo che ciò debba essere oggetto d'urgente e specifico stanziamento.

PRESIDENTE. Se c'è l'accordo di tutti i settori dell'aula, si potrebbe nella stessa giornata di oggi interrompere per qualche minuto i lavori ed approvare il disegno di legge. Vi sono dei precedenti per una simile procedura. In ogni caso, riten go che sia meglio lasciare alla Camera l'eventuale responsabilità di non approvarlo.

A N G E L I L L I . Credo che la proposta del Presidente possa essere accolta all'unanimità.

B E R N A R D I N E T T I . Onorevole Presidente, prima che la seduta sia sospesa desidero fare una breve dichiarazione in merito all'ordine del giorno preparato con tanto entusiasmo dal senatore Trabucchi.

TRABUCCHI, *relatore*. Senza nessun entusiasmo, ma proprio per forza!

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

34a SEDUTA (11 novembre 1964)

BERNARDINETTI. Desidero sin d'ora dichiarare che non posso essere d'accordo con la soluzione in esso prospettata, di impegnare cioè il Governo a provvedere in merito alle pensioni indirette entro il 31 dicembre 1964. La Commissione, all'unanimità, aveva chiesto che il problema fosse risolto contestualmente a quello delle pensioni dirette; senza considerare, poi, che i maggiori fondi all'uopo necessari non costituiscono proprio un grave attentato al bilancio dello Stato. Desidero pertanto rinnovare l'appello al Governo affinchè, in considerazione del chiaro indirizzo espresso dalla Commissione, faccia di tutto per reperire, anche in queste poche ore che ci separano dalla seduta pomeridiana, i fondi occorrenti per risolvere il problema delle pensioni indirette nel quadro dell'attuale disegno di legge.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato al pomeriggio odierno.

(La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ripresa alle ore 17,30).

Presidenza del Vice Presidente FORTUNATI

PRESIDENTE. Sarà opportuno fare innanzi tutto un riepilogo della situazione. Se non ricordo male, si tratterebbe di procedere all'approvazione del disegno di legge n. 816 nel testo presentato dal Governo, accompagnandolo però con un ordine del giorno nel quale il Governo viene impegnato a provvedere, entro un determinato termine, all'equiparazione delle pensioni di guerra indirette.

TRABUCCHI, relatore. Questo è il testo dell'ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, mentre approva gli articoli del disegno di legge n. 816-*Urgenza*, relativo all'aumento delle pensioni a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra; considerando che imprescindibili ragioni di giustizia e di equità esigono che analogo provvedimento sia preso dal Parlamento in favore dei titolari di pensioni indirette di guerra (orfani, vedove, ge-

nitori, collaterali), impegna il Governo a presentare, entro il massimo termine del 31 dicembre 1964, un disegno di legge che preveda la concessione, ai titolari di pensioni di guerra indirette, di benefici analoghi a quelli previsti dal provvedimento discusso, tenendo conto delle precise indicazioni date da tutti i settori della Commissione ». Veramente si dovrebbe dire: « analoghi sul terreno dell'azione di previdenza »: in ogni caso nella parola « analoghi » ci sta un po' tutto.

PALERMO. Non sarebbe meglio dire « miglioramenti », anzichè « benefici »?

C A P P U G I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non si può: ci sono quattro tipi di miglioramenti nella legge.

T R A B U C C H I , *relatore*. Spero che la Commissione voti a favore di quest'ordine del giorno.

Devo dichiarare, e penso che lo dichiarino anche gli altri Gruppi, che noi aderiamo a questa soluzione partendo da due concetti precisi: il primo, di non far ritardare i benefici a favore degli invalidi di guerra e di rendere possibile la concessione degli aumenti a questa categoria quanto prima; il secondo, di dare al Governo la possibilità di studiare il modo di dare esecuzione alla seconda parte del provvedimento, che riguarda le pensioni indirette, assicurandone la copertura. Con questo non intendiamo affatto ammettere che un provvedimento possa avere la sua completezza senza l'altro: i due provvedimenti si devono completare l'un l'altro; ma siccome il Governo ha chiesto questa mattina, giustamente, di poter studiare, esaminando il complesso delle entrate e delle spese, il modo di reperire la copertura, noi intendiamo risolvere questo problema scindendo i due provvedimenti, dal punto di vista dell'appprovazione, ma confermando che devono essere l'applicazione di uno stesso concetto; per cui non è finita, non può essere finita la nostra opera se non diamo corso a tutti e due i provvedimenti.

MARTINELLI. Io ho riflettuto un po' sulla posizione nella quale noi oggi ci troviamo, in un certo senso, inchiodati:

da una parte il Governo che, nella sua responsabilità, ci dice che non è in grado di reperire la copertura finanziaria per la concessione di miglioramenti anche ai titolari di pensioni indirette; dall'altra, questa dolorosa situazione — ricordata or ora anche dal senatore Trabucchi — di famiglie che dal fatto di guerra non hanno ricavato che perdite e dolori (abbiamo inteso ieri quello che ci ha ricordato il senatore Maier), e di un sistema — che non posso giudicare — il quale discrimina, nei riguardi dei benefici concessi ai titolari di pensioni di guerra dirette e indirette, a favore dei titolari delle prime, per cui nel disegno di legge governativo non è stata ravvisata l'opportunità di provvedere contemporaneamente a entrambe le categorie.

CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche se l'opportunità era ravvisata, non si è ravvisata la possibilità.

MARTINELLI. Ora mi permetto, proprio a questo proposito, di fare una considerazione. Noi siamo nel campo delle spese straordinarie; usiamo pure la vecchia terminologia; non si tratta di pensioni ordinarie, per le quali le persone che possono essere disgraziatamente uscite dal numero dei beneficiari vengono compensate da quelle che vi sono entrate: noi siamo di fronte a un numero di infortunati per fatto di guerra o di famiglie che hanno avuto danni per fatti di guerra, che è in via di consumazione — per esprimere il concetto con un termine molto volgare --; e noi siamo di fronte, per esempio, nel caso delle vedove e delle madri, a quel punto della curva oltre il quale la spesa precipita.

A me parrebbe pertanto che il problema della copertura, che deve essere, come dire, rigorosamente tenuto presente quando si è di fronte a spese di tipo fisso, qui si presenti diversamente e debba portare a considerazioni di altro genere.

Se io non sono male informato, vi è un largo numero di vedove di guerra che, secondo le tabelle di mortalità, in quattro o cinque anni dovrebbe scomparire. Noi ci augureremmo il contrario, ma guardate le

tabelle di mortalità dai cinquant'anni in su, che percentuale presentano. Ciò si può rilevare anche dalla somma stanziata, nello stato di previsione della spesa dal Ministero del tesoro, pel 1965, al capitolo 2931 (pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglie al valor militare ed altre indennità di guerra), che è di 250 miliardi. Dalla colonna delle variazioni risulta che allo stanziamento di « competenza del periodo 1º luglio-31 dicembre 1964, di 138 miliardi », si propone, per il 1965, un aumento di 112 miliardi, per cui si ha il totale di 250 miliardi: dalla nota (a) alle variazioni risulta che l'aumento di 112 miliardi è la risultante di un aumento di 132 miliardi da cui sono stati detratti, per l'adeguamento del fabbisogno alle previste occorrenze, 20 miliardi. Ripeto, sono stati detratti 20 miliardi per la riduzione del carico di spesa.

Ma allora, non è proprio possibile trovare il modo di non salvarci soltanto dietro un ordine del giorno, impegnativo solo in apparenza, perchè noi sappiamo che è un ordine del giorno che il Governo non accetterebbe se non come raccomandazione? C'è poi anche il fatto che noi siamo di fronte ad un tipo di spese legate all'età, per cui gli orfani — ragazzi e ragazze — diventano grandi, assumono un impiego, le fanciulle si sposano, per cui la spesa inesorabilmente deve diminuire. È possibile che ci sentiamo fare le stesse considerazioni che potrebbero esser fatte nei confronti di una spesa ordinaria per un servizio dello Stato che prosegue piuttosto con tendenza accrescitiva, mentre in questo caso si tratta di un debito che è in fase decrescente?

Io volevo fare queste considerazioni come membro della Commissione per chiedere all'onorevole rappresentante del Governo se non ha nulla da dirci anche a questo riguardo.

C A P P U G I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Un ordine del giorno presentato a metà della discussione per un disegno di legge? Io non lo capisco, come procedura.

TRABUCCHI, relatore. È una procedura convalidata dalla prassi.

34a Seduta (11 novembre 1964)

- PRESIDENTE. Se debbo interpretare bene il pensiero del senatore Martinelli, credo che sia il seguente: prima di addivenire alla votazione del disegno di legge e quindi passare all'approvazione dell'ordine del giorno, esaminare se non fosse il caso di dare corso immediatamente alla proposta di emendamento a favore dei titolari di pensioni di guerra indirette.
- CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Veramente il senatore Martinelli non ha tratto questa conclusione.
- PRESIDENTE. Egli, se ho ben capito, dal semplice fatto di un computo eseguito sulla base...
- C A P P U G I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non è un computo, è soltanto un'ipotesi quella fatta dal senatore Martinelli.
- PALERMO. Certo che la percentuale di mortalità dei grandi invalidi è enorme.
- C A P P U G I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ma il senatore Martinelli sa certo molto bene che un'impostazione su basi così ipotetiche, aleatorie, non costituisce un elemento di copertura. Non è possibile, soprattutto, tirare la conclusione che ne ha tirato il Presidente, sulla base dell'impostazione del senatore Martinelli, il quale ha detto: « Tenete presente che, in definitiva, nella spesa di cui si parla, globalmente considerata, noi abbiamo piuttosto una decrescenza che un incremento ».
- PALERMO. È una verità tragica, ma verità.
- CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ma si può ipotizzare, ai fini di una copertura legale, una decrescenza di spesa come questa?
- PRESIDENTE. Il problema non è questo. Il problema che noi stiamo discutendo è la copertura di questo disegno di legge, oggi.

- C A P P U G I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Se lei mi temporalizza anche l'ipotesi, sarà ancor più radicale la mia risposta.
- PRESIDENTE. Mi permetta: in questo esercizio è stata ipotizzata una spesa. Se noi potessimo dire che in sede di consuntivo questa spesa non sarà di 250 miliardi di lire, ma di 240 miliardi, è evidente che, in un certo momento, questa diventa la copertura.
- CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Dopo il consuntivo, non prima.
- MARTINĖLLI. Io posso dire che mi è stato esibito questo conteggio; in sede di consuntivo c'è sempre stato un notevole supero di miliardi fra lo stanziamento e la spesa. Noi siamo di fronte a 250 miliardi che si riferiscono ad una previsione di spesa che risale a un anno fa. Se soltanto un ventesimo dei pensionati, il cinque per cento, mancasse, ci sarebbero 12 miliardi e mezzo di economie.
- CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Lei non sa che nel frattempo si accolgono nuove domande di pensione?
- MARTINELLI. Ma non di questa categoria di familiari di caduti.
- C A P P U G I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro vi è un capitolo per le pensioni di guerra, che si riferisce sia alle pensioni dirette che a quelle indirette.
- MARTINELLI. Lo so anch'io che vi è una difficoltà a tradurre questa riduzione di spesa in termini di bilancio.
- C A P P U G I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vi è una impossibilità dal punto di vista legislativo.
- M A R T I N E L L I . Però, se è vero quello che mi hanno detto, ogni anno vi sa-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

34° Seduta (11 novembre 1964)

rebbero 10-12 miliardi che vanno in economia.

CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Lei sa meglio di me che di ciò se ne tiene conto nel bilancio successivo.

MARTINELLI. Io ho espresso un'opinione. Però io sento la sofferenza di questo nostro affidarci a un ordine del giorno quando abbiamo l'impressione che forse si poteva fare qualche cosa...

B E R N A R D I N E T T I . Signor Presidente, pare che non si voglia assolutamente risolvere il problema; e questo lo dico con sommo dolore. Il fenomeno al quale si è riferito il senatore Martinelli è un fenomeno che si verifica in una maniera dolorosamente accentuata per ciò che riguarda il numero delle persone che vengono a mancare; e mi riferisco ai vecchi genitori e alle vedove di guerra, che, costantemente adusate a un'esperienza di dolore, di sacrificio e di privazioni, non arrivano assolutamente a raggiungere la media della vita degli altri cittadini della stessa età.

Osservo inoltre, per quanto si riferisce agli orfani di guerra, che l'assegno integrativo li riguarda soltanto fino a quando non raggiungano la maggiore età. Abbiamo poco più di 29.000 orfani di guerra minorenni, che fra tre anni non saranno più tali, quindi avremo « zero orfani di guerra ». Come fate a dire che questo fenomeno, al quale si è riferito il senatore Martinelli, non ha un fondamento?

Si vuole poi sostenere, da parte del rappresentante del Governo, che l'eventuale risparmio va a ridurre il *deficit* di bilancio. Dichiarazioni di questo genere non possono assolutamente essere recepite da una Commissione che da ieri sera sta cercando una soluzione al grave problema.

CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi meraviglio che un parlamentare interloquisca in codesti termini in materia di bilancio.

BERNARDINETTI. Noi stiamo compiendo il nostro dovere.

CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. È pura demagogia!

BERNARDINETTI. Tenga per sè il suo giudizio, signor rappresentante del Governo; perchè quando il Governo si ostina a mantenere immutato un disegno di legge perchè sono stati presi impegni da parte del Governo stesso, dobbiamo domandarci se il Parlamento conta qualcosa nella Repubblica italiana. Se noi stiamo qui con tanto cuore e con tanto convincimento a sostenere questa battaglia, sin da ieri sera, è perchè ci è parso che il reperimento di 10-12 miliardi non sarebbe stato assolutamente al di fuori delle reali possibilità. E con questo io concludo, con la speranza che si possa assolutamente arrivare ad una soluzione, anche considerata la manifestazione di affettuosa adesione che si è verificata su questo delicato argomento.

CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Io ho chiesto ancora la parola perchè desidero respingere pacatamente, ma nel modo più deciso, l'affermazione del senatore Bernardinetti secondo la quale si avrebbe la volontà di non risolvere il problema. Non è così, senatore Bernardinetti, non è così: il Governo, nelle persone che lo compongono, evidentemente non è meno sensibile alla natura delicata del problema che è stato qui difeso con tanto calore, legittimamente, dal rappresentante delle famiglie che hanno avuto la più grossa disgrazia che possa capitare, quella di perdere un congiunto a causa di eventi bellici.

Però ciascuno deve fare il proprio dovere. Il Governo — l'ho già detto e lo ripeto — non si trova nella condizione di reperire in questo momento neppure un milione da utilizzare a questo scopo. Ho chiesto che il problema sia accantonato per ora; domando il tempo di studiarlo e di trovare una soluzione successivamente.

Per quanto riguarda la proposta avanza ta dal senatore Martinelli, io comprendo la

generosità del suo cuore ma non è possibile attuare quanto da lui suggerito; di fronte a quelle considerazioni, rispondo che, per le ragioni che ho addotto e che sono perentorie dal punto di vista legislativo, non è ammissibile, non si può assolutamente fare una copertura di tipo così aleatorio. Nego assolutamente che ci sia la possibilità di reperire la somma necessaria per la copertura sulla base delle considerazioni anzidette perchè tecnicamente — mi appello alla competenza della Commissione finanze e tesoro del Senato, innanzi alla quale ho l'onore di parlare — ciò non è realizzabile.

Detto questo, confermo che non è possibile pensare che da parte di chi vi parla e della persona che rappresento vi sia una personale insensibilita di fronte a problemi come quelli che stiamo trattando. Su questo terreno credo di avere il diritto di non accettare lezioni da nessuno. Comunque, ho un dovere da compiere: si tratta di un dovere durissimo, ma lo compio con tutto il senso della mia responsabilità. Perciò invito la Commissione a procedere nei suoi lavori: se ritiene, nella sua assoluta sovranità, di approvare il disegno di legge, a me pare che farà cosa buona perchè così intanto assolviamo un impegno che è stato preso. Ripeto che da parte del Governo c'è la buona volontà di studiare questo problema. La Commissione approvi l'ordine del giorno e il Governo a sua volta farà quanto gli compete.

MAIER. Mi rendo perfettamente conto della posizione del rappresentante del Governo. Devo anche dargli atto che sta svolgendo il compito che deve svolgere. Io ritengo di essere uno di coloro cui sta a cuore il Governo di centro-sinistra: però, in questa occasione, dalla discussione è emerso che il Governo ha ceduto di fronte a determinate manifestazioni, per cui abbiamo qui un provvedimento parziale, che e stato pre sentato unicamente per un impegno preso di fronte ai rappresentanti di una parte di coloro che hanno sofferto dalla guerra. Io non rappresento nè l'una nè l'altra delle Associazioni e quindi sono al di fuori dei rispettivi interessi; devo però dire che non possiamo assolutamente accettare questo sistema di varare provvedimenti di legge soltanto sotto la pressione delle categorie che più riescono ad attuare manifestazioni, che talvolta possono disturbare lo stesso lavoro del Governo e del Parlamento.

Detto questo, perchè si potesse accettare la soluzione dell'ordine del giorno, bisognerebbe che quest'ultimo fosse accolto dal Governo in una forma un po' diversa da quella usata dall'onorevole Sottosegretario Cappugi, perchè, se le considerazioni fatte dal senatore Martinelli non possono valere per risolvere il problema ora, in questa sede, indubiamente possono valere, e moltissimo, per quello che riguarda l'immediato futuro. Occorre tener conto che gli ultimi orfani della seconda guerra mondiale compiranno fra poco i ventun'anni.

C A P P U G I, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Lei sa che gli orfani di guerra incidono sulla spesa globale delle pensioni in misura molto lieve.

M A I E R . D'altra parte è anche vero che le vedove della prima guerra mondiale oggi sono sulla settantina, e così pure i genitori dei caduti nella seconda guerra mondiale sono sui 70 anni. Quindi è indubbio che si verificherà un calo talmente crescente nel numero dei titolari di questi assegni che il Governo non può aver preoccupazioni per il prossimo futuro. È per questo che io insisto.

C A P P U G I, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ma, con la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, si son dovute dare nuove pensioni.

M A I E R . Questo argomento vale per i mutilati e gli invalidi di guerra. Qui invece si sta parlando dei genitori, delle vedove e degli orfani, che non è possibile siano aumentati nella stessa proporzione.

G I G L I O T T I . Il Governo dice che non possiamo fondare il provvedimento di legge su una ipotesi la cui rispondenza alla realtà si può accertare soltanto al momento del bilancio consuntivo. Però vorrei ricor-

34^a Seduta (11 novembre 1964)

dare che tutta una serie di provvedimenti di legge governativi è stata fondata su una ipotesi, cioè sulla previsione dei novanta miliardi che si sarebbero ottenuti dall'attuazione della legge sul condono tributario.

colleghi Maier e Martinelli volevano far notare due cose: è vero che indirette diminuiscono se le pensioni notevolmente, aumentano invece le pensioni dirette perchè vi è una notevole quantità di domande di procedimento; però dobbiamo considerare che i mutilati della prima guerra mondiale, appartenenti alle classi 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 e 1894, sono ormai oltre i settanta anni, e che d'altra parte gli orfani di guerra nel 1965 scompariranno completamente e i genitori dei caduti nella seconda guerra mondiale sono pure già tutti in età avanzata. Quindi quella che sembrerebbe una mera ipotesi, purtroppo, di fronte a questi dati obiettivi che sono confrontati dalle statistiche, non è più tale.

Sia per il primo aspetto prettamente finanziario e tecnico che ho ricordato — quello relativo all'ipotesi dei fondi che si sarebbero introitati con l'applicazio ne della legge sul condono tributario —, sia per questo secondo aspetto, ritengo che la somma, non grande, che occorre per la copertura dell'emendamento si possa trovare nel bilancio attuale e senza alcun dubbio in quello del 1965.

MARTINELLI. Devo innanzitutto dare atto al rappresentante del Governo del duro compito che egli, con molta dignità e impegno, sta assolvendo in questa Commissione. Fare il Sottosegretario e il Ministro del tesoro non è esercitare l'attività politica in un settore che favorisce la popolarità in senso demagogico. Però noi in Commissione questa sera ci assumiamo la responsabilità di avallare col nostro giudizio una situazione della quale sentiamo un certo disagio che non è demagogico; e dicendo questo io mi richiamo a dei precedenti non infrequenti che si sono verificati. Non rare volte, infatti, il Governo, per i suoi disegni di legge, dichiarando che un determinato capitolo era molto dotato, ci ha chiesto di

ridurre lo stanziamento del corrente esercizio per utilizzare la differenza a copertura dei nuovi provvedimenti. Questi casi si sono verificati negli ultimi anni con una certa frequenza, ad esempio in relazione a capitoli del Ministero della difesa e del Ministero del tesoro. Io non ho minimamente il dubbio che quando il Governo ha ritenuto di coprire determinate spese con riduzioni di stanziamenti abbia fatto un'operazione di solo apparente equilibrio contabile; evidentemente ha riconsiderato una ipotesi di spesa che risaliva ad un anno prima e l'ha adeguata, utilizzando la disponibilità che ne emergeva per una nuova spesa. Ora, guardando lo stato di previsione della spesa del periodo che va dal 1º luglio 1963 al 30 giugno 1964, troviamo che per le pensioni e assegni di guerra erano previsti 265 miliardi; un anno e mezzo dopo, in sede di consuntivo, siamo di fronte ad una cifra inferiore: 250 miliardi. Malgrado un certo afflusso di nuove domande, vi è stata una diminuzione della spesa, giacchè l'età incide in senso favorevole per gli orfani, che diventano maggiorenni, e in senso opposto per gli altri titolari degli assegni. Io non dico affatto all'onorevole Sottosegretario che dovevano essere previsti esattamente questi 250 miliardi; però, avendo fatto anch'io il Sottosegretario di Stato per il tesoro, so che in genere quel settore della Ragioneria che si occupa di queste cose — l'Ispettorato generale del bilancio — preferisce avere sempre un certo margine. I dati relativi alle economie realizzate in questo capitolo non me li sono sognati io. Se è vero che oggi qui l'onorevole Sottosegretario non può far nulla, tuttavia, seguendo una regola che vorremmo non si diffondesse troppo ma che in definitiva è stata diverse volte, anche in quest'ultimo periodo, applicata, forse si potevano anche trovare i fondi necessari alla copertura dell'aumento delle pensioni indirette. Quanto meno, questo dovrebbe persuadere il Governo a trovare, entro i limiti indicati nell'ordine del giorno, una copertura.

Ho detto questo per rilevare che anche da parte nostra c'è un dovere duro da compiere e per ribadire che noi avvertiamo tutta

34^a Seduta (11 novembre 1964)

l'amarezza di non poter risolvere un problema così umano che riguarda un'esigenza tanto giusta.

BARBARO. Parlo in sostituzione del collega onorevole Franza.

L'iter della legge per i mutilati di guerra è stato doloroso. Questo è un dramma che ci affligge e che si è ampliato perchè la richiesta da noi studiata molto attentamente, insieme con insigni clinici e giuristi, si è dilatata fino a 50-70 miliardi, giacchè altre categorie si sono nel frattempo fatte avanti. Di fronte al dolore noi ci inchiniamo riverenti e commossi.

Credo doveroso ricordare all'onorevole Sottosegretario Cappugi che abbiamo un importante precedente di un provvedimento fondato sull'ipotesi della mortalità dei titolari di questi assegni. Quando si trattava dell'altra legge che fu approvata per l'intervento dell'onorevole Zoli, il quale ad un certo punto, da uomo sensibile qual era, dette proprio un taglio netto alla questione, il Ministro del tesoro dell'epoca, l'onorevole Gava, appunto perchè prevedeva le tragiche conseguenze della mortalità elevatissima che c'è tra i mutilati e gli invalidi di guerra, volle utilizzare ad altri fini i fondi che si sarebbero risparmiati. Noi allora protestammo vivamente, ma ora non possiamo non ricordare un precedente così serio: purtroppo la vita è quella che è e il trascorrere del tempo produce forti riduzioni nel numero dei pensionati Noi lo constatiamo nelle nostre sezioni quando abbiamo il dolore e l'onore di commemorare i nostri morti. È un fenomeno che purtroppo aumenta col tempo.

Io in un recente ordine del giorno presentato al congresso di Firenze dicevo, a proposito delle pensioni di guerra, che se la Corte dei conti non accelera il suo lavoro — e per questo proponevo che fossero portate a dieci le sezioni, utilizzando anche i magistrati in pensione — la conclusione delle pratiche si avrà nel 2000 quando quasi nessuno degli interessati ci sarà più.

Ponderando tutto questo, onorevole Sottosegretario, la prego di riconsiderare tutte le sue riserve e di accettare il voto della Commissione.

PRESIDENTE. Siamo arrivati alla conclusione: c'è la proposta di un ordine del giorno e sono state svolte discussioni in merito alla possibilità o meno di un'attuazione immediata di un tipo di riduzione del capitolo di spesa. Ma io riterrei opportuno che adesso, senza pregiudicare nulla, si cominciasse ad approvare gli articoli del disegno di legge rimasti in sospeso. Vedremo se così sarà possibile giungere all'approvazione di tutti gli articoli, dato che l'insieme del disegno di legge deve poi essere approvato in Aula. Se poi verranno proposti articoli aggiuntivi, li discuteremo.

Passiamo, dunque, alla votazione degli articoli che erano stati accantonati.

MAIER. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione degli articoli, tranne che da quella sull'articolo 6.

S C H I E T R O M A . Anch'io dichiaro di astenermi dalla votazione, tranne che sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli rimasti in sospeso.

Art. 2.

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 4 della legge 9 novem bre 1961, n. 1240, a favore dei mutilati e degli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª, è elevato da lire 144.000 a lire 174.000 annue.

(È approvato).

Art. 5.

I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge avranno decorrenza dal 1º luglio 1964 e ver ranno corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro.

(È approvato).

34^a Seduta (11 novembre 1964)

Art. 6.

I benefici previsti dalla legislazione delle pensioni di guerra, la cui concessione è subordinata all'esistenza di un reddito complessivo netto, non superiore a lire 720.000 annue, ai sensi della legge 9 novembre 1961, n. 1240, vengono concessi, a datare dal 1º gennaio 1965, sussistendo gli altri requisiti prescritti, alla condizione che gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Trabucchi un emendamento tendente a sostituire le parole: « sussistendo gli altri requisiti prescritti, alla condizione che gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore », con le parole: « sussistendo gli altri requisiti prescritti, alla condizione che gli interessati risultino possessori di un reddito complessivo netto non superiore a lire 960.000 annue al lordo delle quote esenti previste dall'articolo 138 del testo unico delle im poste dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645 ».

C A P P U G I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Debbo però osservare, a questo proposito, che l'emendamento del senatore Trabucchi è limitato alle ultime due righe dell'articolo, mentre comporta una modificazione della prima parte dell'articolo stesso.

TRABUCCHI, relatore. Mi pare di no.

PRESIDENTE. L'articolo 6, con l'emendamento del senatore Trabucchi, così recita:

« I benefici previsti dalla legislazione delle pensioni di guerra, la cui concessione è subordinata all'esistenza di un reddito complessivo netto non superiore a lire 720.000 annue, ai sensi della legge 9 novembre 1961, n. 1240, vengono concessi, a datare dal 1º gennaio 1965, sussistendo gli

altri requisiti prescritti, alla condizione che gli interessati risultino possessori di un reddito complessivo netto non superiore a lire 960.000 annue al lordo delle quote esenti previste dall'articolo 138 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645 ».

P A L E R M O . Signor Presidente, ieri io ho fatto questa osservazione: 960.000 lire rappresentano la quota massima per essere esentati dal pagamento dell'imposta complementare sul reddito; se poi verrà una nuova legge e dovesse aumentare questa aliquota dovremmo modificare la norma legislativa. Io direi di collegare, se è possibile, la norma all'esenzione dalla complementare, senza stabilire espressamente la somma.

TRABUCCHI, relatore. Questa è la formula attuale.

C A P P U G I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Questa era la formula presentata dal Governo. Però è stato osservato che con la legge sulla cedolare quelli che hanno optato per il 30 per cento praticamente non hanno alcun obbligo di denuncia della complementare e possono possedere miliardi di titoli senza che figurino assolutamente.

Ad ogni modo c'è da ricordare che esiste un'altra legge, di cui ora non ricordo il numero, la quale stabilisce che agli effetti dell'accertamento del reddito per la concessione delle pensioni di guerra, anche se in deroga a leggi che consentono di non fare denuncie, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, tale denuncia si deve fare. Quindi praticamente la dizione proposta dal senatore Trabucchi mi pare vada bene.

PRESIDENTE. L'ipotesi della cedolare secca non c'entra, mi pare.

T R A B U C C H I , relatore. In base al testo attuale dell'articolo 6, chi non abbia che titoli azionari assoggettati all'imposta cedolare del 30 per cento non è imponibile per la complementare, anche se trattasi di un reddito notevole; invece, col mio emenda-

5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

34^a Seduta (11 novembre 1964)

mento, sì, perchè si dice « alla condizione che gli interessati risultino possessori di un reddito netto complessivo non superiore a lire 960.000 annue al lordo delle quote esenti previste dall'articolo 138 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645 ».

C A P P U G I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Però resta sempre il fatto che l'Amministrazione dovrà trovare uno strumento di accertamento ad hoc.

MAIER. Mi scusi, illustre senatore; mi pare sia un caso veramente incredibile, perchè si tratterebbe di mutilati e invalidi aventi un reddito effettivo di oltre 80 milioni l'anno e che non possedessero assolutamente nulla, nemmeno la casa dove abitano.

CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Allora converrebbe lasciare il testo com'è attualmente.

PALERMO. Cioè senza stabilire la somma esente.

PRESIDENTE. Allora ritorniamo al testo governativo?

TRABUCCHI, relatore. Se la Commissione sarà favorevole. Fra le altre cose nel testo governativo sono esclusi anche i deputati e i senatori, cosa poco simpatica perchè anche il nostro reddito non è computabile agli effetti fiscali.

PRESIDENTE. Ma quel reddito non si può computare in nessun caso perchè non è considerato un reddito, ma una indennità.

Io direi di tener presente il testo governativo. Comunque, poichè a questo testo è stato presentato dal senatore Trabucchi l'emendamento già noto, io debbo anzitutto metterlo in votazione; poi, se sarà respinto, ritorneremo al testo originale.

TRABUCCHI, relatore. Io non lo ritiro. Potete votare contro.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento proposto dal senatore Trabucchi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo formulato dal Governo.

(È approvato).

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

- a) per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 4 del provvedimento legislativo riguardante la istituzione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata;
- b) per l'esercizio 1965, comprese le spese di cui al precedente articolo 7, valutate in ragione d'anno in lire 300.000.000, con riduzioni del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal relatore senatore Trabucchi il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, mentre approva gli articoli del di legge numero 816-Urgenza disegno relativo all'aumento delle pensioni a favore dei mutilati e invalidi di guerra; considerando che ragioni imprescindibili di giustizia e di equità esigono che analogo provvedimento sia preso dal Parlamento in favore dei titolari di pensioni indirette di guerra (orfani, vedove, genitori, collaterali), impegna il Governo a presentare, entro il massimo termine del 31 dicembre 1964, un disegno di legge che preveda la concessione, ai titolari di pensioni di guerra indirette, di benefici analo-

ghi a quelli previsti dal provvedimento discusso, tenendo conto delle precise indicazioni date da tutti i settori della Commissione ».

D E L U C A . Parlo per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno. A nome mio e dei colleghi che me ne hanno dato incarico, debbo esprimere nuovamente la nostra volontà di addivenire sollecitamente alla definizione di questo problema che è stato dibattuto con tanta passione in questa Commissione. Noi pensavamo che con un giorno di tempo a disposizione sarebbe stato possibile reperire la copertura, lasciando magari da parte qualche altro onere perche eravamo, e siamo, convinti della giu stezza della tesi che noi abbiamo sostenuta. Poichè ciò non è stato possibile, vogliamo esprimere l'augurio che il Governo non accetti l'ordine del giorno in forma di semplice raccomandazione, ma sia animato da un'altrettanto ferma e decisa volontà di presentare, entro il 31 dicembre, un disegno di legge per le vedove, per gli orfani, per le madri che hanno gli stessi e maggiori diritti dei mutilati e invalidi di guerra.

SALERNI. Riferendomi a quello che avevo detto ieri sera proponendo in via principale la sospensiva della discussione in attesa che il Governo cercasse di reperire immediatamente i fondi necessari e in via subordinata l'approvazione di un ordine del giorno, considerato che il Governo ha dichiarato di trovarsi nell'impossibilità di attuare una copertura per poter provvedere ad estendere alle vedove, agli orfani ed ai genitori dei caduti in guerra i benefici contenuti nella legge in esame, faccio una raccomandazione vivissima affinchè il Governo si impegni seriamente a prendere al più presto possibile, e comunque entro il corrente anno, un provvedimento integrativo per la soluzione del problema che stiamo trattando.

Il Governo si renda conto dell'assoluta, inderogabile necessità di provvedere in merito, non trascurando il voto espresso unanimemente dalla Commissione e reperendo i fondi necessari al provvedimento. Solo così il Partito socialista italiano, che ho

l'onore di rappresentare, potrà ritenersi soddisfatto e attendere con una certa tranquillità l'avvento del nuovo provvedimento, al quale è augurabile sia immediatamente posto mano.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che ci troviamo oggi a distanza di 21 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale e di 46 anni dalla fine del primo. Il problema deve essere affrontato e risolto. Sono d'accordo sull'ordine del giorno a favore delle famiglie dei caduti, ma, nello stesso tempo, dico che il problema deve essere affrontato nel suo complesso.

In poche parole, chiediamo che il Governo possa esaminare il disegno di legge d'iniziativa parlamentare, che è organico e complesso, in modo di poter, una volta per sempre, risolvere il problema delle pensioni di guerra dirette e indirette.

PALERMO. Sono d'accordo sull'ordine del giorno perchè si possa finalmente risolvere questo problema nella maniera più completa e più organica.

MAIER. Mi associo alle dichiarazioni fatte dal senatore De Luca; però desidero che l'interpretazione data all'ordine del giorno sia questa: che al provvedimento a favore dei titolari di pensioni di guerra indirette si dia carattere prioritario.

CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Prendo atto del fatto che la Commissione concorda sull'interpretazione che il Governo tenga conto della volontà espressa dalla Commissione stessa con l'ordine del giorno che sta per essere votato, nel senso di enucleare anche questo problema dal contesto generale del riordino del sistema che è già oggetto di studio della Commissione.

Per quanto concerne le parole « impegna il Governo », faccio osservare alla Commissione che se in questo momento fossi in condizioni di prendere un impegno categorico il problema sarebbe risolto, perchè, in merito, non vi sono difficoltà. Accetto, quindi, a nome del Governo, l'impegno di studiare alacremente il problema per cercare di portarlo alla soluzione, ma non un

34ª SEDUTA (11 novembre 1964)

impegno categorico, perchè sarebbe come dire che c'è la copertura, il che in questo momento è assurdo.

BERNARDINETTI. Voglio ringraziare tutti gli onorevoli colleghi che hanno partecipato alla discussione e che sono favorevoli alla nostra proposta.

Mi corre però l'obbligo di chiedere scusa se la forza dell'azione che conduciamo, in questo settore così delicato e così martoriato, mi ha portato forse a qualche durezza di espressione, ma ho cercato di compiere il mio dovere di fronte alle sollecitazioni che mi provengono da ogni parte, e di questo mi pare mi debba essere dato atto.

B A N F I . Riconosco al rappresentante del Governo, com'è ovvio, il diritto di non accettare l'ordine del giorno con il termine « impegno »; però debbo anche ricordargli che il potere legislativo è sovrano e, quindi, è la Commissione che impegna il Governo, che di fronte al voto unanime della Commissione per un « impegno » non può interpretarlo solo come un impegno a studiare il problema in vista di risolverlo, ma come impegno a risolverlo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ordine del giorno di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

A termini dell'articolo 26-bis del Regolamento, il disegno di legge sarà trasmesso all'Assemblea, per la votazione finale, con autorizzazione al senatore Trabucchi di riferire anche oralmente all'Assemblea.

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio » (264)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio ». T R A B U C C H I . Tutti siamo d'accordo nel non fare dichiarazioni di voto per poter accelerare l'*iter* di questo disegno di legge e far sì che stasera stessa sia trasmesso alla Camera dei deputati.

FORTUNATI. Sono d'accordo con il senatore Trabucchi.

B A N F I . Siamo d'accordo anche noi, ma debbo far notare l'assenza del relatore senatore Bonacina.

LO GIUDICE. Non so se sia possibile discutere questo disegno di legge data anche l'assenza del Governo.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario Cappugi ha già dichiarato, a nome del Governo, di essere d'accordo sul disegno di legge in discussione.

LOGIUDICE. Penso che sia necessario soprattutto segnalare al Ministero delle finanze l'opportunità che gli Uffici finanziari, in sede di applicazione della legge, diramino delle istruzioni agli Uffici dipendenti onde evitare che la legge possa essere frodata, facendo passare per borse di studio dei rapporti di lavoro.

TRABUCCHI. Penso che si potrebbe considerare le borse di studio come un rimborso delle spese per l'istruzione, estraneo quindi al concetto di ricchezza mobile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

All'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente alinea:

« *l*) gli assegni da chiunque corrisposti a titolo di borse di studio ».

(È approvato).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

34^a Seduta (11 novembre 1964)

Art. 2.

La minore entrata derivante dall'attuazione della presente legge sarà compensata, per l'esercizio finanziario 1963-64, con una quota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento che prevede il condono, in materia tributaria, delle sanzioni non aventi natura penale.

Debbo rilevare che l'articolo concernente la copertura finanziaria, dato il tempo trascorso dalla presentazione del provvedimento, dovrebbe essere diversamente formulato.

D'altra parte, l'onere indubbiamente modesto che comporta il disegno di legge non potrà tradursi — considerato anche l'iter che il provvedimento ha da percorrere prima di entrare in vigore — in ipotetiche minori entrate che a partire dal prossimo esercizio finanziario. Pertanto, considerato anche che, per oneri derivanti da diminuzioni di entrate, non vi sarebbe obbligo costituzionale di indicazione della copertura finanziaria, a maggior ragione se trattasi di esercizio futuro, ritengo che l'articolo possa essere soppresso, e ne faccio proposta.

Poichè nessuno prende la parola, metto in votazione l'emendamento soppressivo da me proposto.

(È approvato).

Il disegno di legge resta pertanto composto dal solo articolo 1, già approvato, il quale, in seguito alla soppressione dell'articolo 2, diventa articolo unico.

La seduta termina alle ore 19,15.

Dott. Mario Caroni

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari